

Comune di Vittuone

Piazza Italia, 5 - 20010 Vittuone (MI)

Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'articolo 183, commi 15 e 16, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva (acquisita in sede di offerta) ed esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vittuone (MI), ivi compresa la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica e i servizi di Smart City



Comune di Vittuone



Offerta Tecnica

BOZZA DI CONVENZIONE



INDICE

1	PREMESSE	1
2	DEFINIZIONI	3
3	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	10
4	DURATA DELLA CONCESSIONE	11
5	OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO	11
5.1	<i>Principali Obbligazioni del Concessionario</i>	11
5.2	<i>Ulteriori obbligazioni del Concessionario</i>	12
5.3	<i>Responsabilità del Concessionario</i>	13
5.4	<i>Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario</i>	14
6	OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE	14
6.1	<i>Principali obbligazioni del Concedente</i>	14
6.2	<i>Obblighi di informazione e di conservazione</i>	14
6.3	<i>Dichiarazioni e garanzie del Concedente</i>	15
6.4	<i>Responsabilità del Concedente</i>	15
7	GESTIONE	15
7.1	<i>Avvio della fase di gestione</i>	15
7.2	<i>Incentivi</i>	16
7.2.1	<i>Titoli di efficienza energetica</i>	16
7.3	<i>Obbligazioni generali e Servizi</i>	18
7.3.1	<i>Ulteriori obbligazioni del Servizio oggetto di Concessione</i>	19
7.4	<i>Contestazioni</i>	20
7.5	<i>Referenti della Concessione</i>	20
7.5.1	<i>Comitato Tecnico</i>	21
7.6	<i>Sospensione</i>	21
7.7	<i>Riconsegna degli impianti al termine della Concessione</i>	22
8	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	22
8.1	<i>Prescrizioni concernenti le progettazioni</i>	22
8.2	<i>Esecuzione dei lavori</i>	23
8.3	<i>Direzione lavori e Responsabile per la sicurezza</i>	24
8.4	<i>Inizio ed ultimazione dei lavori</i>	24
8.5	<i>Collaudo dei lavori</i>	24
9	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO	25
9.1	<i>Equilibrio Economico Finanziario</i>	25
9.2	<i>Riequilibrio</i>	26
9.3	<i>Composizione del Canone annuale</i>	28
9.3.1	<i>Corrispettivi e fatturazione periodica del Canone</i>	28
9.4	<i>Interessi di mora</i>	29
9.5	<i>Revisione annuale del Canone</i>	29
9.6	<i>Modalità di monitoraggio e rispetto degli indicatori prestazionali</i>	31
9.6.1	<i>Decurtazione del Canone</i>	31
10	RISOLUZIONE, RECESSO E REVOCA DELLA CONCESSIONE	32



10.1	<i>Risoluzione per inadempimento del Concessionario</i>	32
10.1.1	<i>Sostituzione del Concessionario</i>	32
10.2	<i>Risoluzione di diritto per fatto del Concessionario</i>	33
10.3	<i>Risoluzione per inadempimento del Concedente</i>	33
10.4	<i>Recesso del Concessionario</i>	34
10.5	<i>Risoluzione per Forza Maggiore</i>	34
10.6	<i>Ulteriori ipotesi di Risoluzione</i>	35
10.7	<i>Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione o recesso</i>	35
10.8	<i>Ultrattività e manleva</i>	36
10.9	<i>Contributo Pubblico</i>	36
10.9.1	<i>Natura del contributo</i>	36
11	PENALI E PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZA	37
12	GARANZIE	38
13	ASSICURAZIONE	39
14	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
15	MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	40
16	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	41
17	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	41
18	SUBAPPALTO	42
19	DISPOSIZIONI VARIE	42
19.1	<i>Elezione di Domicilio</i>	42
19.2	<i>Registrazione</i>	42
19.3	<i>Cessione</i>	42
19.4	<i>Riservatezza</i>	42
20	COMUNICAZIONI	43
21	ALLEGATI	43



CONVENZIONE

TRA:

La [●] con sede in [●], Codice Fiscale [●], in persona del [●], nato a [●] il [●], Codice Fiscale [●], domiciliato per la carica presso la predetta sede (il "Concedente")

E

[●], con sede legale in [●], Codice Fiscale [●], Partita IVA [●], in persona del legale rappresentante pro tempore, [●], nato a [●] il [●], Codice Fiscale [●], domiciliato per la carica presso la sede legale (il "Concessionario")

in seguito, denominata anche la "**Parte**", al singolare, o, congiuntamente, le "**Parti**".

1 PREMESSE

PREMESSO CHE:

- a) il Concedente ha la disponibilità a diverso titolo del patrimonio immobiliare e impiantistico strumentale all'esercizio del servizio energia, costituito dagli [●] elencati nella [●], e relativi impianti [●], da riqualificare e/o efficientare, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali;
- b) il Concessionario ritiene che il suddetto patrimonio necessiti di una complessa attività gestionale, manutentiva e progettuale per, inter alia, la riqualificazione impiantistica, l'efficientamento energetico e adeguamento delle criticità rilevanti;
- c) il Concedente dichiara e garantisce di essere destinatario e titolare dei seguenti contributi pubblici, nonché di avere piena esclusiva titolarità, disponibilità ed impegno di spesa in relazione al presente Contratto:
 - [indicare tipologia di finanziamento, valore destinato, codice di finanziamento, termine, atto di impegno di spesa]
 - [indicare tipologia di finanziamento, valore destinato, codice di finanziamento, termine, atto di impegno di spesa]
 - [indicare tipologia di finanziamento, valore destinato, codice di finanziamento, termine, atto di impegno di spesa]

ovvero, di essere destinatario e titolare entro e non oltre [●] mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto dei seguenti contributi pubblici di cui avrà piena esclusiva titolarità, disponibilità ed impegno di spesa in relazione al presente Contratto.

- d) il Concedente in data [●] ha pubblicato [●] per la selezione di una Energy Service Company ai fini dell'affidamento del contratto di concessione della [●], mediante PPP ai sensi dell'articolo 183, comma 15 e 16, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (di seguito il "**Codice**"), con finanziamento tramite terzi (di seguito "**FTT**"), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. m) ed articolo 15 del D.Lgs. 30 Maggio 2018 n.115 (di seguito il "**D.Lgs. n. 115/2008**") e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs. 4 Luglio 2014 n. 102 (di seguito il "**D.Lgs. n. 102/2014**");
- e) il Concessionario ha presentato ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del Codice, una Proposta di concessione di servizi contenente un Progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta, nonché le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti e gli altri documenti prescritti ex lege;



- f) con deliberazione n. [●] del [●] il Concedente ha ritenuto la Proposta di pubblico interesse;
- g) in data [●], con sua del [●], il Concedente ha indetto una gara per l'affidamento mediante finanza di progetto del [●], ai sensi e per gli effetti degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del Codice, per un quadro economico complessivo pari a [●] ([●] / [●]) Euro IVA inclusa;
- h) a seguito della gara de qua, è risultata aggiudicataria la società [●], e, per quanto precede, in data [●], con determinazione n. [●], le è stato affidato il servizio di cui sopra;
- i) le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, la concessione di servizi preordinata alla [●] di cui alla premessa sub lett. a), strumentale all'erogazione del servizio energia, ex artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del Codice;
- j) la disciplina della concessione per la realizzazione del Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario;
- k) le Parti convengono che - in riferimento alla Direttiva CE/32/2006, che in Italia ha trovato attuazione con il D. Lgs. n. 115/2008, nonché alla direttiva 2012/27/CE recepita in Italia dal D. Lgs. n. 102/2014 - il presente contratto si configura come un contratto di rendimento energetico (EPC - Energy Performance Contract).

Pertanto, il Concessionario, nella sua qualità di E.S.Co., si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili del Concedente, ottenendo dei risparmi energetici.

L'accordo tra le Parti viene sancito tramite la stipula di un contratto EPC, rispetto al quale le Parti concordano che il risparmio dichiarato nel Piano Economico e Finanziario è quello che concorre al recupero dell'investimento, mentre il risparmio che si andrà ad ottenere che eccede la quota garantita, ossia la quota che eccede il Livello Obiettivo, verrà condiviso tra Concessionario e Concedente nelle seguenti percentuali (ove non diversamente stabilito):

- Concedente 100 %;
- Concessionario 0 %.

In particolare, gli elementi più significativi del Piano Economico Finanziario sono:

1. i costi stimati per gli investimenti;
2. i costi operativi;
3. gli oneri finanziari;
4. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
5. la durata della Concessione, come prevista al successivo articolo 4;
6. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
7. la realizzazione degli Interventi come previsti al successivo articolo 8;
8. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo articolo 9.3 e il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;



9. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo articolo 9.5;
10. i Parametri Economici Finanziari (come infra definiti);
11. il pagamento del Contributo Pubblico di cui all'articolo 10.9 che segue, nel rispetto delle scadenze ivi previste
12. gli importi di cui alla lettera c) delle Premesse.

j) le Parti danno atto che i rispettivi diritti ed obblighi saranno regolati attraverso il presente Contratto di EPC o di Rendimento energetico nel rispetto, ciascuna per quanto di sua competenza e con obbligo di reciproca collaborazione, delle disposizioni attualmente in vigore al fine di beneficiare degli incentivi ivi previsti;

k) le Parti intendono presentare al GSE, nell'ottica della massima collaborazione reciproca, in relazione agli interventi regolati dalla presente Convenzione, domanda di incentivo, secondo le modalità previste dal D.M. 11.1.2017 ss.mm.ii., (i) condividendo tutti i documenti e le informazioni utili e/o necessarie al fine di accedere e di mantenere gli incentivi e (ii) adempiendo a tutti gli obblighi previsti a riguardo dalle pertinenti disposizioni normative e/o da quelli che saranno indicati dalle Autorità competenti alla valutazione dei progetti, anche in fase di successivo controllo, con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei documenti richiesti dalla normativa e/o dalle competenti Autorità;

l) le Parti dichiarano di conoscere e di approvare il Progetto di Fattibilità degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico ("Progetto di Fattibilità") e il progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta), allegato al presente Contratto;

m) il Concessionario si rende disponibile a recepire le eventuali richieste del Concedente al contenuto della proposta ai sensi dell'articolo 183 del Codice, al fine di disciplinare gli elementi che dovessero risultare utili o necessari per l'attuazione del c.d. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio Europeo, e ulteriormente integrato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e dagli ulteriori fondi strutturali riferibili e/o successive misure, discipline o iniziative (di seguito intesi complessivamente come "PNRR");

Le Premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il "**Contratto**" o "**Convenzione**").

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

2 DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Aree d'intervento: indica le aree interessate dai Servizi e dagli interventi, indicati nello Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta).

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'articolo 13.

Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente (come di seguito definita), sono necessari per la realizzazione del Progetto e per l'Erogazione dei Servizi.



Canone annuale: Corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto. L'importo del Canone annuale è determinato in funzione di quanto definito agli articoli 9.3 e 9.5

Capitolato delle opere: indica il documento tecnico dove vengono descritte, in maniera dettagliata, le opere o i servizi prestati dall'appaltatore.

Caso Base: indica l'applicazione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale.

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

Codice: indica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di Concessione degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.

Collaudatore: persona nominata dal Concedente con qualificazione rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto ovvero in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Consegna degli impianti: indica il verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, descritto all'articolo 6.1 lettera E che segue con il quale il Concedente consegna gli impianti al Concessionario, previo accertamento congiunto dello stato degli stessi, con cui viene trasferita la detenzione e la custodia degli impianti in favore del Concessionario al fine dare esecuzione al Progetto.

Convenzione: indica il presente Contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.

Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per l'Erogazione dei Servizi ai sensi del successivo articolo 9.3.

Direttore dei Lavori: figura professionale individuata dal Responsabile Unico del Procedimento, che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Direttore dell'Esecuzione: figura individuata dal Concedente al quale sono domandate le attività previste dall'articolo 111, comma 2 del Codice e dall'art. 18 e ss del DM 49/2018.

Elenco Prezzi Contrattuale: indica il prezzario DEI (Tipografia del Genio Civile) in vigore al momento dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

Equilibrio Economico Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria con riferimento ai presupposti e alle condizioni di base di cui al Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritto al successivo art. 9.2.

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei Servizi durante la Gestione.

Evento Destabilizzante: indica

- I. ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- II. ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, così come disciplinati nel Codice agli artt. 175 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" e 107 "Sospensione", che verrà analizzato ai sensi dei commi 2 e 6 dell'articolo 165 del



Codice, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro 15.000,00 e a patto che non comporti una variazione sostanziale della prestazione;

III. ogni norma di legge o regolamento sopravvenuti dopo la data della presente Convenzione che:

1. incida in senso pregiudizievole sulla gestione economica o sulla funzionalità degli impianti, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi;
2. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime di incentivazione (i.e TEE) applicabile;
3. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi;
4. incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi.

IV. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie Autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;

V. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;

VI. la dismissione degli impianti sui quali sono stati effettuati gli Interventi (vedi Progetto Definitivo);

VII. la riduzione delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato nell'allegato "Revisione e Conguaglio", nei modi previsti dall'articolo 165, commi 2 e 6, del Codice, nonché il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio Economico Finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio;

VIII. il mancato riconoscimento della rivalutazione così come prevista al successivo articolo 9.5.

Evento Favorevole: indica

- I. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;
- II. l'anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi;
- III. l'aumento delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato nell'allegato "Revisione e Conguaglio" nei modi previsti dall'articolo 165, commi 2 e 6, del Codice, per fatto non imputabile al Concessionario.

Fatto del Concedente: indica

- I. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- II. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivo del Contributo Pubblico di cui all'articolo 10.9 che segue superiore a 30 (trenta) giorni;
- III. un fatto imputabile al Concedente e/o ad altre Amministrazioni diverse dal Concedente e/o soggetti terzi che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o più delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del Progetto;
- IV. un fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione, ivi compresi gli adempimenti del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Codice, ai fini di acquisire autorizzazioni o provvedimenti di altre Pubbliche Amministrazioni;
- V. revoca, decadenza, indisponibilità, mancanza ab origine, in tutto o in parte, delle somme di cui alla lettera c) delle Premesse.



Finanziatori: indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori.

Fornitura di energia elettrica: indica l'insieme dei punti di consegna in cui viene prelevata l'energia elettrica destinata all'alimentazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo: indica i materiali di utilizzo corrente e non specifico (viterie, solventi, stracci, materiale per saldare, nastri isolanti, canape stucchi [...]) caratterizzati da facile reperibilità da commercio con ampia scelta del fornitore.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente e ad essi non imputabile, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibile al momento sottoscrizione della Concessione e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo tassativo, per effetto di:

- I. guerra, guerra civile, conflitti armati, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;
- II. sabotaggio, attacchi informatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cybercrime, cyber warfare, ransomware, DoS, MitM, DDoS), interruzione del sistema SWIFT, vandalismo, colpi di stato, epidemie, contagi, pandemie, esplosioni, esplosioni nucleari, radiazioni e contaminazioni chimiche e/o biologiche e/o radioattive, caduta di meteoriti, onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica, incidenti aerei, interruzione della logistica internazionale e della catena del valore internazionale, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o corrente elettrica;
- III. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi
- IV. manifestazioni collettive di protesta, sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- V. impossibilità o ritardo nell'approvvigionamento e/o nell'accesso a materie prime e, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gas e/o energia elettrica, apparati elettronici e/o informatici, materiali di qualsiasi tipo e/o servizi necessari al Progetto, derivante da qualsiasi causa, tra cui quelle di cui ai punti che precedono, ivi compresi embargo, restrizioni dei transiti commerciali o di valuta, o eventuali atti, regolamenti, leggi, disposizioni, linee guida, provvedimenti, di natura nazionale, europea o internazionale che siano connessi o dipendenti alle ipotesi di cui sopra, che impongano restrizioni commerciali o sanzioni di qualsiasi carattere (economico, individuale, commerciale) o che comunque incidano sulle importazioni/esportazioni di beni o servizi, oltre che sulla circolazione di persone o capitali, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione.

Le Parti concordano che dalla nozione di "epidemie" di cui al precedente punto II è esplicitamente esclusa l'emergenza epidemiologica correlata al Covid-19, nonché le relative eventuali recrudescenze, evoluzioni o variazioni, comunque denominate, eccetto nel caso in cui il Concessionario non possa adempiere alle proprie prestazioni in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento adottate dalle autorità che limitino o rendano impossibile le obbligazioni oggetto del Contratto.

Garanzie del Progetto: indica le garanzie che il Concessionario dovrà ottenere al fine di dar seguito ai propri impegni di cui al successivo articolo 12.

Gestione: indica l'avvio del servizio, ai sensi del successivo articolo 7, mediante:

- a) la gestione dei Servizi;



b) la realizzazione degli Interventi.

Impianti: indica impianti tecnologici di proprietà o in disponibilità del Concedente oggetto del Progetto.

Impianti elettrici speciali: indica l'insieme degli impianti elettrici particolarmente energivori, quali ad esempio: pompe di calore, apparecchiature di misura/laboratori, ascensori ecc.

Interventi: indica gli interventi di riqualificazione energetica e messa a norma sugli Impianti (di cui al successivo articolo 8), proposti dal Promotore che, funzionali alla manutenzione impiantistica ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico del Concedente, sono necessari al fine dell'ottimale erogazione dei servizi.

Interventi extra-canone: indica tutti gli interventi che non rientrano nell'oggetto della concessione, quali: (i) nuove opere; (ii) rifacimenti parziali o totali di impianti (richiesti dal Concedente per esigenze diverse dalla normale manutenzione degli stessi); (iii) ripristini funzionali a seguito di danni causati da terzi o da eventi naturali; (v) interventi per adeguamento normativo e legislativo non compresi nel Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta); (vi) interventi di sostituzione parziale o totale di impianti o elementi tecnici, non riqualificati dal Concessionario e dunque non compresi nel Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta), per fine ciclo di vita o per obsolescenza; (vii) interventi manutentivi sul perimetro impiantistico, incluso in questo contratto, che non risulta essere a vista o di facile e immediato accesso per gli operatori addetti alla manutenzione;

ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica.

Lesione dell'equilibrio: indica l'impatto di un Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo ad una variazione dei parametri rispetto al caso base degli indici TIR, DSCR, VAN progetto ed azionisti; nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 165, commi 2 e 6, del Codice al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico Finanziario, ovvero per variazioni pari o superiori allo 0,5% degli indici sopra elencati, e che può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Manutenzione Ordinaria: indica le attività necessarie a mantenere in perfetta efficienza gli impianti, ivi incluse quelle di riparazione. Le suddette attività si limitano esclusivamente al perimetro impiantistico, incluso in questo contratto, che risulta essere a vista o di facile e immediato accesso per gli operatori addetti alla manutenzione. Può essere svolta anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti vigenti. In particolare, la Manutenzione Ordinaria comprende la manutenzione preventiva (di seguito "**Manutenzione Preventiva**") eseguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità (impianto e relativi componenti e sub componenti) la quale include:

- i) la **manutenzione programmata**, eseguita in base ad un programma temporale definito nel gestionale del Concessionario;
- ii) la **manutenzione ciclica** effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati;
- iii) la **manutenzione di opportunità**: manutenzione eseguita in forma sequenziale o parallela su più componenti in corrispondenza di un'opportunità di intervento al fine di realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative (UNI 10604);
- iv) la **manutenzione predittiva**: indica l'attività manutentiva eseguita in seguito a una previsione derivata dall'analisi ripetuta o da caratteristiche note e dalla valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado dell'entità. La suddetta attività si limita esclusivamente al perimetro impiantistico, incluso in questo contratto, che risulta essere a vista o di facile e immediato accesso per gli operatori addetti alla manutenzione.



Manutenzione Straordinaria: indica le attività manutentive eseguite sugli impianti, riqualificati dal Concessionario compresi nel Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta), a seguito di un'avaria volta a riportare l'entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lett. oo quinquies) del Codice. L'ambito di applicazione della stessa è indicato all'articolo 7.4 che segue

Modello Economico Finanziario: indica il business plan posto a base della convenzione.

Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuati nello Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta) e nelle caratteristiche del servizio e della gestione.

Parametri Economico Finanziari: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali (TIR Progetto Post Tax) i indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.

Perimetro: indica l'insieme degli impianti elencati nell'allegato [●].

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo articolo 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario).

Piano di Manutenzione Programmata: indica il piano di manutenzione complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data [●] (Allegato [●]), con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, asseverato da [●], costituente parte integrante della Proposta.

Prestazioni Energetiche: Il Contratto indica le prestazioni energetiche garantite che si intendono quelle individuate dal Progetto, ed il cui mancato raggiungimento comporta la decurtazione del Canone annuale (di seguito il "**Livello Obiettivo**"). Il Contratto individua altresì il livello minimo delle prestazioni energetiche garantite in mancanza del quale, oltre alla decurtazione del Canone annuale, potrà trovare applicazione la comminazione delle penali (di seguito il "**Livello Minimo**").

Progetto di Fattibilità: indica il Progetto contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore, dichiarato di Pubblico Interesse con la Proposta e posto a base di gara Allegato [●] alla presente Convenzione come successivamente migliorato all'esito della gara. In particolare, il Progetto di Fattibilità descrive le caratteristiche del servizio e della gestione evidenziando le specifiche del Servizio, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti, il progetto degli interventi proposti, nonché il piano di manutenzione degli impianti.

Progetto Definitivo: indica il progetto in cui si individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Progetto di Fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, di prezzari.

Progetto Esecutivo: indica l'elaborato, o serie di elaborati, redatto in conformità al progetto definitivo in cui si determinano, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma. Tale documentazione è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo è, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Promotore: indica [●] che ha presentato la Proposta in data, dichiarata di pubblico interesse in data [●].



Pronto intervento e Reperibilità: indica le attività finalizzate alla ricerca guasti e loro riparazione, ovvero, all'esecuzione di tutti gli interventi finalizzati all'eliminazione degli stati e delle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo a seguito di segnalazioni ricevute tramite il call center dedicato. In particolare, gli interventi sono classificati in:

- **interventi in emergenza:** interventi necessari per rimuovere pericoli per le persone ovvero evitare che i guasti determinino gravi disfunzioni negli impianti interessati o in altri impianti;
- **interventi urgenti:** interventi necessari a rimuovere guasti che possono compromettere le condizioni ottimali per lo svolgimento del servizio; interventi ordinari (nessuna emergenza): interventi a fronte di guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata, non impongono l'interruzione del servizio.

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del Codice.

Proroga: indica la prosecuzione della Convenzione oltre la scadenza contrattualmente prevista.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Gestione nominato dal Concedente ai sensi del successivo articolo 7.5.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi dell'articolo 31 del Codice.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al successivo articolo 9.2.

Rischio operativo: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al Concessionario nei casi di cui all'articolo 180 del Codice e provato concretamente mediante le clausole della presente Convenzione e la matrice dei rischi quale documento allegato al PEF ed illustrante i rischi di cui il Concessionario si fa espressamente carico. Si considera che il Concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della Concessione. La parte del rischio trasferita al Concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Risparmio energetico ed economico: Il risparmio energetico è definito come risparmio ottenuto dalla differenza tra i consumi dell'intero esercizio stagionale e la base dei consumi convenuta come riferimento

Risparmio Energetico Garantito: indica il livello di risparmio energetico che il Concessionario garantisce al Concedente di ottenere per ogni esercizio annuo secondo quanto offerto in gara dal Concessionario e disciplinato nel presente Contratto;

Servizi: indica

- a) i servizi di manutenzione ordinaria;
- b) la fornitura dei materiali minuti di consumo;
- c) la progettazione definitiva (acquisita in sede di offerta) ed esecutiva degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico;
- d) il ripristino degli impianti attraverso la manutenzione correttiva;
- e) il piano della manutenzione programmata;
- f) la fornitura di energia;
- g) i servizi di manutenzione straordinaria,



h) gli Interventi extra-canone richiesti dal Concedente.

Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario ai sensi del successivo articolo 10.1.1.

Struttura Operativa: Struttura organizzativa individuata dal Concessionario al fine di garantire la corretta gestione contrattuale della Concessione.

Sviluppo del Piano di manutenzione: indica le attività, le procedure, le risorse e il tempo necessario per eseguire la manutenzione (UNI EN 13306/2003).

Telecontrollo e Telegestione: indica l'attività di monitoraggio che dovrà essere costante e in grado di controllare e modificare, inter alia, i parametri significativi e le funzioni caratteristiche proprie degli Impianti (e.g. luminosità e controllo illuminazione [interruttori automatici, temporizzatori, rilevatori di movimento e presenza, interruttori specifici, interruttori crepuscolari]; - stato dell'impianto e dei suoi componenti; - orari di accensione, spegnimento e funzionamento -ove monitorato-).

TIR: indica la percentuale di rendimento del Progetto, sotto la soglia del quale lo stesso è da ritenersi improduttivo, anche in considerazione degli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente al Concessionario del servizio di Pubblica Illuminazione, secondo quanto specificato nel capitolato delle Opere.

Con il presente contratto, il Concessionario, nella sua qualità di E.S.Co., si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti dell'Amministrazione Concedente, ottenendo dei risparmi energetici.

In particolare, la Concessione comprende:

- ▼ la progettazione definitiva (acquisita in sede di offerta) ed esecutiva;
- ▼ la Fornitura di energia elettrica previa voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura della energia elettrica in capo al Concessionario, che diverrà intestatario dei medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti;
- ▼ **la Manutenzione Ordinaria** degli impianti di Pubblica Illuminazione attraverso:
 - ▼ la manutenzione preventiva;
 - ▼ il monitoraggio, il controllo e le misure;
 - ▼ la manutenzione correttiva a guasto.
- ▼ **la Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo**, durante le attività di manutenzione ordinaria;
- ▼ **la Telegestione e il Telecontrollo** degli impianti di pubblica illuminazione;
- ▼ **gli Interventi (di investimento) e relativi obiettivi compresi nel Canone del servizio, indicati nella relazione tecnica allegata al Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta);**
- ▼ **la Struttura Operativa**, composta da:
 - ▼ la sede operativa del Concessionario;



- ▼ il referente contrattuale;
- ▼ lo staff tecnico amministrativo;
- ▼ il personale operativo;
- ▼ **il Pronto intervento e la Reperibilità;**
- ▼ **il Call Center;**
- ▼ **la Manutenzione Straordinaria.**

Impregiudicato quanto previsto dal capitolato delle Opere, ai soli fini di quanto previsto dalla lett. a) dell'Allegato 8 al d.lgs. n. 102/2014, le Parti approvano l'Indice Opere Efficientamento Energetico", allegato sub [•] alla presente Convenzione.

Resta inteso che, stante la peculiare natura di EPC del presente contratto, che ha quale finalità primaria la riqualificazione energetica degli impianti, il Concessionario potrà eseguire le attività di fornitura del servizio energia e di manutenzione a condizione che gli interventi di riqualificazione energetica producano i risparmi attesi, come descritti nel Progetto di fattibilità , e pertanto, ove gli obiettivi di risparmio indicati in tale documento non dovessero essere raggiunti per tre anni consecutivi , il Concedente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 10.1. che segue.

4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente Concessione è valida ed efficace fin dal momento della sua sottoscrizione e cesserà di avere efficacia decorsi [20 anni] dalla data di consegna degli impianti risultante dal Verbale di Presa in Consegna, così stabilito in base al tempo necessario al recupero degli investimenti per il Concessionario (cfr. articolo 168, comma 2, del Codice).

La durata della Concessione è così suddivisa:

- FASE I per la progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, la messa a norma, la messa in sicurezza, la manutenzione e la gestione degli impianti ed ha una durata massima indicata nel Cronoprogramma allegato al Progetto di Fattibilità. Durante la FASE 1, il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura dell'energia, conduzione e alla manutenzione ordinaria degli impianti, alla presentazione dei progetti esecutivi per l'approvazione del Concedente e alla prevista realizzazione completa delle opere, interventi e lavori di riqualificazione energetica, compreso il collaudo, nonché interventi di messa a norma e sicurezza e messa a norma dei impianti oggetto di Concessione.
- FASE II per la gestione a regime, ossia per la conduzione e manutenzione degli impianti riqualificati. La Fase II ha inizio a seguito della conclusione della FASE 1 e quindi dal collaudo dei lavori. Detta Fase II potrà avere avvio dalla dichiarazione di fine lavori dei singoli sistemi /impianto, previa autorizzazione del Concedente. Durante la Fase II, il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e gestione degli impianti e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (come prevista dal presente Contratto) degli stessi impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel presente Contratto

5 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

5.1 PRINCIPALI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna:

1. eseguire la progettazione definitiva (acquisita in sede di offerta) ed esecutiva secondo le tempistiche definite dal Cronoprogramma, con le modalità definite dal presente Contratto;



2. ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo articolo 7;
3. ad eseguire gli Interventi del successivo articolo 8;
4. a mettere a disposizione le figure indicate nel Progetto di Fattibilità, rispettando le capacità professionali e quantità del personale indicato;
5. ad attivare le Garanzie del Progetto e le Assicurazioni del Progetto di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 13 della presente Convenzione.

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'Erogazione dei Servizi (al netto del Corrispettivo per i Servizi) e alla realizzazione degli Interventi, fermo restando il pagamento dei Corrispettivi.

Il finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica oggetto del presente Contatto è a carico del Concessionario sul quale ricade anche la garanzia del finanziamento in caso di default.

Il Concedente avrà facoltà di risolvere il Contratto qualora entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario, previa diffida ad adempiere, con un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, non sia addivenuto alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, nonché alla collocazione delle obbligazioni emesse dal Concessionario o suoi eventuali successori aventi causa, o, in alternativa, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione del Contratto attraverso autofinanziamento, entro il medesimo termine.

Il Concessionario si impegna altresì: (i) a fornire al Concedente, con cadenza almeno annuale, la reportistica puntuale sulle prestazioni energetiche ottenute; (ii) ad ottenere in ogni esercizio il risparmio energetico garantito convenuto nel Progetto di Fattibilità.

Qualora dal consuntivo dei consumi, da effettuare in contraddittorio fra le Parti alla fine di ogni esercizio, emergesse un risparmio energetico minore rispetto al garantito (salvo l'accertamento dell'adozione di comportamenti non conformi rispetto a quanto condiviso nei momenti di formazione ed informazione all'utenza), gli oneri derivanti da tale mancato raggiungimento dell'obiettivo garantito, saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario. Al verificarsi di tale mancato adempimento si applicheranno inoltre le disposizioni di cui all'articolo 9.6.1 e all'articolo 11.



5.2 ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e alle Autorizzazioni di competenza del Concedente.

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

1. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi di cui al Progetto di Fattibilità e alle caratteristiche del servizio e della gestione per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
2. l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
3. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al Responsabile della Concessione.

Il Concessionario è tenuto ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni:

- a) applicare ai lavoratori dipendenti assegnati al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi,



- ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- b) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
 - c) adempiere a tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della Concessione. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale proprio o dell'eventuale subappaltatore, il Concedente, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del Codice, tratterà per l'importo corrispondente all'inadempienza, le eventuali somme dal medesimo dovute al concessionario, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Qualora nel corso di durata del contratto, il Concessionario risultasse inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, il contraente procederà alla sospensione del pagamento di eventuali somme dovute al concessionario ed assegnerà al medesimo, il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento di quanto dovuto sarà disposto ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
 - d) dotare il personale assegnato al servizio di cartellino personale di riconoscimento da esporre durante il compimento dell'attività contrattuali;
 - e) adempiere agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
 - f) rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. lgs. 30/03/2001 n. 165";
 - g) comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Concedente tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;
 - h) non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Concessionario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;
 - i) adottare, ove non vi avesse ancora provveduto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad evitare la commistione di reati così come prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001;
 - j) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, come previsto al successivo articolo 17. Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate il presente servizio dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
 - k) corrispondere le spese per la stipula della Convenzione;
 - l) alla realizzazione degli interventi e all'esecuzione del servizio nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi riferiti al settore dell'illuminazione pubblica, di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (pubblicato nella G.U. 28 aprile 2018, n. 98), recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica" e nell'osservanza del Decreto Ministeriale del 27 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017) recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica".

5.3 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante la Gestione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del



Concessionario, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.4 (Responsabilità del Concedente).



5.4 DICHIARAZIONI, IMPEGNI E GARANZIE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

6 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

6.1 PRINCIPALI OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a:

- a) pagare al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo articolo 9 (Equilibrio Economico Finanziario e Remunerazione del Concessionario);
- b) corrispondere il prezzo consistente nel Contributo Pubblico di cui al successivo articolo 10.9, come previsto dall'art. 180, comma 6, del Codice, nella percentuale esplicitata nella Progetto di Fattibilità e comunque non superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari;
- c) compiere nel più breve tempo possibile, tutte le attività di sua competenza necessarie all'Erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attività di sua competenza necessarie all'ottenimento delle Autorizzazioni;
- d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del Codice;
- e) richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessari, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- f) effettuare entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le Aree d'intervento necessarie all'Erogazione dei Servizi redigendo in contraddittorio l'apposito verbale di Consegna degli impianti, che sarà sottoscritto dalle Parti, e assicurando per l'effetto, a partire da tale data la piena disponibilità degli impianti ai fini della Erogazione dei Servizi, nonché la detenzione e la custodia in favore del Concessionario.

6.2 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI CONSERVAZIONE

Il Concedente si impegna a conservare tutti i documenti inerenti all'oggetto della Concessione e relativi all'ottenimento e al mantenimento degli incentivi legati agli Interventi svolti.

Il Concedente si impegna a trasmettere al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei Servizi;
- b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura della Concessione che il Concedente intende attivare;
- c) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;
- d) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- e) la comunicazione di risoluzione, di revoca per motivi di pubblico interesse e/o di recesso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, e ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla



Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Il Concedente si impegna inoltre a trasmettere, nelle tempistiche di volta in volta indicate dal Concessionario, ogni documento necessario all'ottenimento e al mantenimento degli eventuali incentivi che saranno richiesti nell'ambito della presente Convenzione. Il contenuto minimo di tale obbligazione si riferisce ai documenti la cui trasmissione è prevista dal D.M. 11.01.2017 ss.mm.ii. e relative Regole Applicative e/o dal D.M. 16.02.2016 e relative Regole Applicative. Resta salva la possibilità per il Concessionario di richiedere la trasmissione al Concedente di ogni altro documento utile e/o necessario per l'ottenimento degli incentivi, ancorché in relazione a documenti non esplicitamente previsti dalla normativa e/o dalla prassi applicativa, con particolare riguardo al caso di eventuali richieste di integrazione documentali e/o preavvisi di rigetto che dovessero essere comunicati in fase di richiesta dell'incentivo ovvero a richieste di integrazione documentale comunicate nelle eventuali successivi fasi di controllo da parte delle Autorità competenti.

Copia dei documenti di cui al paragrafo precedente, unitamente a quelli eventualmente non trasmessi, ma la cui conservazione è obbligatoria ai sensi della normativa incentivante e relative procedure applicative, dovrà essere conservata dal Concedente per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data in cui le Autorità competenti procederanno alla prima corresponsione degli incentivi.

Al fine di agevolare la trasmissione di tutti i documenti indicati (in maniera non esaustiva) al presente Articolo o comunque richiesti dal Concessionario, le Parti si accordano per una trasmissione periodica a cadenza mensile di qualsiasi documento inerente all'oggetto della Concessione e gli incentivi richiesti, con le modalità che saranno concordate tra le Parti (e.g. data room condivisa su servizio cloud).

6.3 DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCEDENTE

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) gli importi da corrispondere al Concessionario a titolo di Corrispettivo sono stati effettivamente stanziati su apposito capitolo di spesa e destinati e vincolati al Progetto;
- d) le Aree d'intervento sono nella propria piena ed indisturbata disponibilità.

6.4 RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari per l'intera durata della Concessione.

7 GESTIONE

7.1 AVVIO DELLA FASE DI GESTIONE

La gestione del servizio oggetto della presente Convenzione inizierà a partire dalla data del verbale di consegna degli impianti esistenti. Il verbale di consegna degli impianti sarà validato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte Concedente.

Nell'apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza delle opere e alla descrizione particolareggiata degli Impianti. La sottoscrizione del suddetto verbale equivarrà alla presa in consegna degli Impianti da parte del Concessionario. Il Concessionario, dalla sottoscrizione del verbale di



consegna, provvederà alla richiesta di subentro nei contratti che il Concedente ha con il fornitore/distributore dell'energia elettrica, ovvero, a suo insindacabile giudizio, stipulerà nuovi contratti di fornitura con fornitori-distributori di energia elettrica, previo accertamento in contraddittorio con il Concedente delle letture dei contatori di misura, al fine di distinguere, per competenza, i pagamenti delle fatture di fornitura.

I costi dei subentri e/o delle nuove forniture saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

Fermo quanto esposto all'articolo 5 che precede, La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di Gara;
- b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
- c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

7.2 INCENTIVI

Il Concedente dichiara di essere stato reso edotto dal Concessionario della volontà di procedere con la richiesta degli incentivi in materia di efficienza energetica (a titolo esemplificativo e non esaustivo Titoli di Efficienza Energetica (TEE)), in relazione agli interventi oggetto della presente Convenzione che possono risultare potenzialmente eleggibili per i meccanismi incentivanti. Fermo restando quanto previsto dai successivi Articoli 7.2.1 e seguenti, il Concedente dichiara altresì di essere stato informato dal Concessionario circa (1) il funzionamento dei meccanismi incentivanti, (2) le modalità di corresponsione degli incentivi da parte delle Autorità competenti, (3) l'iter volto all'ottenimento degli incentivi, (4) le modalità di controllo sugli interventi da parte delle Autorità competenti e (5) gli obblighi derivanti dall'accesso ai meccanismi incentivanti, nonché di essere a conoscenza di tutte le discipline, i regolamenti e le procedure applicative reperibili sul sito internet del GSE (www.gse.it).

Qualora le Autorità competenti richiedessero integrazioni, approfondimenti, informazioni o comunicassero preavvisi di rigetto in merito alla richiesta di approvazione degli incentivi, le Parti si impegnano a definire preventivamente modalità e contenuti dei riscontri da rendere a tali richieste. Lo stesso si applica nel caso in cui tali richieste avvenissero nell'ambito di successivi procedimenti di verifica e controllo su interventi già incentivati.

Resta inteso che, laddove le Autorità competenti emanassero provvedimenti di rigetto delle istanze di incentivazione e/o di decadenza parziale o totale dagli incentivi già concessi (o di rigetto di istanze di rendicontazione dei risparmi conseguiti, a fronte di progetti già ammessi agli incentivi) e il Concedente fosse l'unico soggetto legittimato all'impugnazione dei predetti provvedimenti, le Parti si impegnano sin da ora a concordare la strategia processuale più idonea, impegnandosi, in ogni caso, a designare almeno un difensore su nomina del Concessionario; ciascuna Parte sosterrà le spese del professionista dalla stessa incaricato per lo svolgimento del mandato difensivo.

7.2.1 Titoli di efficienza energetica

1. Il meccanismo dei Certificati Bianchi è disciplinato dal D.M. 11 gennaio 2017, così come modificato dal D.M. 10 maggio 2018 (di seguito "**Decreto TEE**") e ss.mm.ii.



2. Il Decreto TEE definisce le modalità di presentazione dei progetti, le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi e prevede un elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento, forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile così come riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto TEE.
3. I Titoli di Efficienza Energetica vengono riconosciuti al soggetto titolare del progetto, così come definito da Decreto TEE, che è il soggetto che ha investito, sia mediante mezzi propri, sia mediante finanziamenti, nella realizzazione di uno o più interventi di efficienza energetica e che può delegare un altro soggetto (soggetto proponente), che possieda i requisiti previsti all'articolo 5 del Decreto TEE e ss.mm.ii., a presentare richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ed eventualmente a percepire i TEE.
4. Ai sensi del Decreto TEE il soggetto proponente è il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1 e che presenta al GSE l'istanza per la richiesta di incentivo. Il soggetto proponente può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare.
5. Nel caso in cui il Concessionario operasse soltanto come soggetto proponente, verrà stipulato apposito contratto di servizio per la gestione dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta di incentivo e della successiva fase di vendita dei TEE. Ai sensi di tale contratto, che recherà la disciplina di dettaglio, l'importo da corrispondere sarà pari al 5% del controvalore derivante dalla vendita dei TEE ottenuti e accreditati per gli interventi ammissibili, con un importo minimo pari a € 2.000 per ogni pratica, come rimborso dei costi operativi minimi delle attività e fissi di istruttoria, da corrispondere al Concessionario anche nel caso in cui a valle del processo il GSE non riconosca un numero minimo di TEE equivalente ad almeno tale valore. In forza di quanto sopra menzionato, i Titoli di efficienza energetica (Certificati bianchi) verranno riconosciuti al soggetto titolare al netto degli oneri per l'espletamento delle spese tecniche e delle pratiche amministrative.
6. Nel caso in cui il Concessionario operasse in qualità sia di soggetto proponente che di soggetto titolare, il Concedente si impegna in ogni caso a collaborare con il Concessionario sul piano tecnico-amministrativo, al fine del buon esito della richiesta di incentivazione. A tal riguardo, in particolare, fermi restando gli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 6.2, il Concedente si impegna a non effettuare modifiche agli interventi realizzati, che possano comportare la perdita del diritto all'incentivo, senza previo avviso al Concessionario.
7. Il Concedente garantisce che, qualora venisse inoltrata richiesta di accesso al meccanismo dei TEE in relazione ad uno o più interventi previsti dalla presente Convenzione, non saranno in ogni caso richiesti altri incentivi in relazione ai medesimi interventi, il cui cumulo sia vietato dal D.M. 11.01.2017 e ss.mm.ii. Allo stesso modo, il Concedente, nel caso in cui coincidesse con il soggetto titolare, dichiara di aver incaricato il Concessionario quale soggetto esclusivo cui è stata delegata la presentazione dei progetti.
8. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per eventuali dinieghi (anche solo parziali) alle richieste di accesso ai Certificati Bianchi presentati dal Committente ovvero per eventuali annullamenti e/o decadenze (anche solo parziali) successivamente intervenuti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
9. Resta tuttavia inteso che, nel caso di cui al precedente comma 6 del presente articolo, qualora il rigetto dell'istanza di incentivazione iniziale o di una successiva istanza di rendicontazione dei risparmi generati dagli interventi ovvero la successiva decadenza (anche parziale) fosse pronunciata a causa della violazione, da parte del Concedente, di uno degli obblighi previsti dall'articolo 6.2 o dai commi 6 e 7 del presente articolo, tale circostanza costituirà un Evento Destabilizzante come definito all'articolo 2 della presente Convenzione, con le conseguenze del successivo articolo 9.2.
10. In ogni caso, fermo quanto previsto all'articolo 9.2 comma 5 che segue, qualora non venga ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla



data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., il presente Contratto fatto salvo il risarcimento dei danni patiti o patienti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, oltre ad un importo pari all'ammontare degli incentivi non ottenuti e di quelli che avrebbe potuto ottenere se, a fronte dell'inadempimento del Concedente, il Concessionario non avesse esercitato la propria facoltà di risoluzione del Contratto.

7.3 OBBLIGAZIONI GENERALI E SERVIZI

Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilità degli impianti attraverso la gestione dei Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nel Progetto di Fattibilità e nelle Caratteristiche del Servizio e della Gestione.

In particolare, il Concessionario dovrà svolgere il servizio di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria degli impianti (ovvero tutti i servizi elencati nell'Articolo 3 "Oggetto della Concessione") in modo da garantirne il regolare funzionamento, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Più in particolare, il Concessionario dovrà svolgere le seguenti attività:

1. I Servizi di Manutenzione Ordinaria.
2. Gli interventi di investimento per la riqualificazione impiantistica, l'efficientamento energetico e l'adeguamento normativo sugli impianti e nei termini indicati dal Progetto di Fattibilità, nonché dal successivo articolo 8.
3. La Manutenzione Predittiva secondo le modalità ivi parimenti indicate.
4. La Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo che, nell'ambito dell'espletamento delle attività di Manutenzione Ordinaria (e Correttiva), dovessero essere necessari secondo le modalità di cui al Progetto di Fattibilità.
5. La corresponsione degli oneri del vettore alla società distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, nel caso in cui il Concedente possieda i requisiti di "cliente idoneo" ai sensi del D. Lgs. n. 79/99, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica o del gas in capo al Concessionario, che diverrà intestatario dei medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti.

La Manutenzione Straordinaria sarà per il **Servizio Pubblica Illuminazione** di tipo **FULL-RISK** e riguarda tutti gli impianti censiti e riqualificati come da proposta tecnica (ovvero tutti i costi di manutenzione preventiva e correttiva sono ricompresi nel Canone di gestione).

Gli Interventi Extra-Canone saranno esclusivamente:

- a) le nuove opere;
- b) i rifacimenti parziali o totali di impianti (richiesti dal Concedente per esigenze diverse dalla normale manutenzione degli stessi);
- c) i ripristini funzionali a seguito di danni causati da terzi o da eventi naturali (come ad esempio: alluvioni, terremoti, frane, smottamenti, incendi, ecc.) o da cause di forza maggiore;
- d) gli interventi per adeguamenti normativi e legislativi relativi a normative o leggi successive alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- e) gli interventi su tutti gli impianti o parti di essi che non risultano essere a vista o di facile e immediato accesso per gli operatori addetti alla manutenzione.



Fermo quanto sopra indicato, la Concedente, per tutta la durata della Concessione ha la facoltà, nel caso dovesse acquisire la disponibilità di finanziamenti derivanti dal PNRR o derivanti da altri Incentivi, di richiedere al Concessionario di incrementare le quote di attività oggetto di Manutenzione Straordinaria, previa condivisione con lo stesso delle attività e lavori da svolgere e del relativo corrispettivo. Di tale incremento si terrà conto in sede di Piano Economico Finanziario.

Resta inteso che le attività extra-canone dovranno essere preventivate e saranno realizzate in seguito all'approvazione formale del Concedente. Gli Interventi in Extra-Canone affidati, saranno riconosciuti mediante la contabilizzazione a corpo e/o a misura e a tal proposito il Concessionario produrrà apposito preventivo secondo il seguente criterio:

- a. Prezzario Regione Lombardia o in alternativa Camera di Commercio di Milano vigente;
- b. Costruzione nuovo prezzo come previsto all'articolo 32 del d.P.R. n. 207/2010.

Il Concedente, in seguito alla presa visione del preventivo effettuato dal Concessionario, ha facoltà di non affidare a quest'ultimo gli Interventi Extra-canone laddove il preventivo sottoposto dal Concessionario dovesse risultare non conveniente rispetto ad altri preventivi eventualmente acquisiti dal Concedente.

In via subordinata rispetto a quanto richiamato nel precedente paragrafo e all'articolo 2 alla definizione di Interventi Extra-canone, previa approvazione del Concessionario, gli eventuali interventi di adeguamento normativo e legislativo relativi a normative o leggi entrate in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto concorreranno al riequilibrio economico finanziario del PEF, in quanto "Evento Destabilizzante".

7.3.1 Ulteriori obbligazioni del Servizio oggetto di Concessione:

- a) verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica alla legislazione e alla normativa di riferimento con individuazione degli interventi di adeguamento e di mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;**
- b) partendo dal Progetto di Fattibilità, elaborazione del Progetto Definitivo (acquisito in sede di offerta) ed esecutivo, con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;**
- c) il monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie concordate con il Concedente in quanto già oggetto di offerta del Concessionario in sede di gara per l'aggiudicazione della relativa Concessione, in linea con quanto richiesto ed accettato con l'approvazione del Capitolato di gestione;**
- d) presentazione al Concedente di adeguati rapporti periodici dei consumi in misura di almeno due ogni anno e preferibilmente al termine della stagione invernale e all'inizio della successiva che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale;**
- e) supporto tecnico del Concessionario al Concedente per l'acquisizione e/o gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;**
- f) attività di formazione e informazione a favore del personale incaricato del Concedente con riguardo al Servizio Integrato e/o dell'utenza finale del Servizio Integrato;**
- g) realizzazione dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica.**



7.4 CONTESTAZIONI

In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza relativi ad inadempimenti nell'Erogazione dei Servizi previsti dal Progetto e dalle Caratteristiche del servizio, il Concedente, dovrà effettuare una specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC inviata al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo 11, dandone comunicazione al Concessionario con le medesime modalità di cui sopra. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la contestazione del Concessionario, la penale sarà dedotta alla scadenza di pagamento del Corrispettivo per i Servizi immediatamente successiva. È comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi del successivo articolo 14 (Risoluzione delle Controversie).

7.5 REFERENTI DELLA CONCESSIONE

1 – Il Concedente

- a) Il Concedente nomina il Responsabile del Procedimento al quale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 31, comma 1 del Codice e dalle linee guida n. 3 di ANAC, ed il Direttore dell'Esecuzione al quale sono demandate le attività previste dall'articolo 111, comma 2 del Codice e degli articoli 18 e ss. del D.M. n. 49/2018. Il Direttore dell'Esecuzione segnala al Rup gli esiti delle attività di controllo, il quale potrà sollevare eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e potrà provvedere ai sensi del precedente articolo 7.4 alla formalizzazione di contestazioni.

b) Organo di vigilanza sull'esecuzione dei lavori

È facoltà dell'Ente Concedente la costituzione di un Organo dedicato alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori, che potrà essere costituito da personale interno dell'Ente o professionisti esterni, con oneri a proprio carico e purché ne dia comunicazione al Concessionario. L'Organo si interfacerà con i referenti del Concessionario nell'ambito delle previsioni di cui al successivo articolo 7.5.1

c) Organo di vigilanza sull'erogazione dei servizi.

È facoltà dell'Ente Concedente la costituzione di un Organo dedicato alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi, che potrà essere costituito da personale interno dell'Ente o professionisti esterni, con oneri a proprio carico e purché ne dia comunicazione al Concessionario. L'Organo si interfacerà con i referenti del Concessionario nell'ambito delle previsioni di cui al successivo articolo 7.5.1

2 – Il Concessionario

Il Concessionario comunica al Rup, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, e dall'avvio dei lavori, e dall'avvio dei servizi a regime, i propri referenti incaricati della esecuzione del presente Contratto, ed in particolare il Responsabile della Concessione, referente principale dei rapporti con il Concedente, al quale rispondono:

- a) il Responsabile dei Lavori, ovvero il referente per il Concessionario della esecuzione della FASE I.
- b) il Responsabile dei Servizi, ovvero il referente per il Concessionario della esecuzione della FASE II.

Oltre al Responsabile dei Lavori ed al Responsabile dei Servizi, il Concessionario comunica contestualmente i nominativi delle principali figure di riferimento per l'esecuzione delle attività oggetto di contratto, così come descritte dal Progetto di Fattibilità che individua le qualifiche, corsi di aggiornamento, attestati, requisiti tecnici professionali, titoli di studio posseduti dal personale utilizzato a garanzia del servizio offerto.



7.5.1 Comitato Tecnico

In applicazione del principio di collaborazione che caratterizza gli strumenti di Partenariato pubblico - privato, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio della Concessione le Parti costituiscono il Comitato Tecnico o Comitato di Gestione, il quale ha la finalità di garantire il confronto ed il coordinamento tra il Concedente ed il Concessionario in relazione all'andamento dell'esecuzione del Contratto, ma non ha funzioni decisorie. Esso sarà composto da un numero uguale di referenti per ciascuna Parte non superiore a quattro, nominati rispettivamente dal Concedente o dal Concessionario.

Le Parti convengono che il Comitato si occuperà, con cadenza almeno semestrale, dell'analisi dell'andamento della Concessione, e si occuperà:

- a) dell'esame dell'esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dalle caratteristiche del servizio e della gestione nonché di monitorare che l'allocatione dei rischi permanga in virtù di una corretta gestione del Contratto. In tale contesto, il Concedente, per il tramite del Rup, coadiuvato dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, acquisisce un periodico resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del Contratto, nel quale è evidenziato l'andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l'esecuzione dei controlli previsti dal contratto, l'applicazione di eventuali penali o decurtazioni del canone e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del Contratto;
- b) dell'analisi relativa alla rivalutazione e revisione del Canone;
- c) dell'analisi concernente i criteri di quantificazione che governano la disciplina sull'eventuale conguaglio annuale del Canone.
- d) dell'esame concernente il raggiungimento delle prestazioni energetiche previste dal Progetto e dei KPI;
- e) dell'esame economico degli eventuali interventi di efficientamento energetico degli impianti effettuati dal Concedente con oneri a suo carico non previsti dalla presente Convenzione;
- f) dell'esame che concerne i criteri che governano il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;
- g) della valutazione di eventuali necessità di interventi extra-canone e loro preventivazione;
- h) dell'eventuale inserimento all'interno del Contratto di ulteriori impianti o la riduzione del perimetro contrattuale entro i limiti previsti dal Codice e nell'equilibrio della Concessione;
- i) della valutazione dell'inserimento in ambito concessorio di eventuali servizi complementari o supplementari;
- j) dell'esame delle eventuali sopravvenienze di cui all'art. 15, dei prezzi, delle lavorazioni e dei materiali ad esse riferiti.

Il Comitato Tecnico o Comitato di Gestione si tiene con cadenza almeno semestrale e, laddove necessario, può essere convocato, a mezzo pec, su iniziativa di ciascuna delle Parti, con preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi. Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza di entrambe i componenti. La convocazione dovrà recare l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

Delle attività svolte dal Comitato Tecnico verrà redatto apposito verbale.

7.6 SOSPENSIONE

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta, in via disgiuntiva o congiunta, a:

- a) Forza Maggiore,
- b) Fatto del Concedente,
- c) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario,



d) altri casi previsti espressamente dalla legge,

il Concessionario potrà richiedere una Proroga, per il tempo necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei Servizi e alla ripresa dei medesimi, di entità pari alla sospensione dell'Erogazione dei Servizi conseguente a detto evento o circostanza di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) sopra indicate sempre che tale proroga sia utile o necessaria al fine di garantire il raggiungimento del risparmio energetico previsto in contratto. Fermo quanto sopra esposto, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [xx giorni/mesi] comportando altresì la Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 165 del Codice.

7.7 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine della Concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti oggetto di Concessione in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso, e regolare funzionalità al Concedente, i quali torneranno gratuitamente nella piena disponibilità di quest'ultimo, liberi da vincoli di ogni genere.

Lo stato di conservazione degli impianti sarà accertato nel verbale di riconsegna redatto in contraddittorio fra le parti sulla base dell'esame della documentazione manutentiva predisposta e conservata dal Concessionario, e delle prove di funzionamento che il collaudatore, nominato dal Concedente prima della scadenza del Contratto, riterrà di effettuare.

Qualora il Concedente intenda, al termine del Contratto, affidare una nuova concessione per la gestione dei servizi oggetto del presente atto, dovrà avviare una nuova procedura di gara almeno due anni prima della scadenza della presente Convenzione.

In tale ipotesi, il Concessionario ha l'obbligo di cooperare con il Concedente nella disposizione dei dati necessari alla redazione della procedura di gara e di facilitare il subentro del nuovo Concessionario.

Il Concedente potrà disporre l'eventuale proroga tecnica finalizzata all'espletamento della procedura necessaria all'individuazione del nuovo contraente. In questa ipotesi il Concessionario dovrà garantire l'esecuzione regolare dei servizi alle medesime modalità e condizioni contrattuali.

8 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli Interventi (di investimento) per la riqualificazione impiantistica, l'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti indicati nel Progetto di Fattibilità e al Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta) e precisamente nell'allegata relazione tecnica.

8.1 PRESCRIZIONI CONCERNENTI LE PROGETTAZIONI

Redazione del Progetto Definitivo (acquisito in sede di offerta) ed Esecutivo: il Concessionario provvederà alla redazione del Progetto Definitivo (acquisito in sede di offerta) ed Esecutivo, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con il Responsabile del Procedimento e conformemente alle indicazioni contenute nel Progetto di Fattibilità approvato dal Concedente, accogliendo eventuali prescrizioni all'uopo necessarie, nonché alle caratteristiche indicate nel Capitolato delle Opere allo stesso allegato. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente il progetto esecutivo nei termini previsti nel cronoprogramma allegato, decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.

Fatta salva la possibilità di sospensione o proroga, qualora il Concessionario per suo fatto e colpa non completi la progettazione nei termini previsti dal cronoprogramma, il Concedente potrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 10.1 – Risoluzione – che segue.

Approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: sia il progetto definitivo che quello esecutivo saranno approvati dal Concedente. I termini di approvazione delle suddette progettazioni, per i quali il Concedente si impegna, sono di quindici giorni dalla consegna dei progetti da parte del Concessionario, nel caso in cui siano già acquisiti dal Concessionario stessi, ed allegati ai progetti, tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni comunque denominate degli Enti/Autorità competenti ed interferenti.



L'elencazione degli Enti Autorità competenti ed interferenti sarà fatta dal Concedente entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla stipula della presente Convenzione. Nel caso in cui il Concessionario rinunci ad ottenere in proprio i suddetti pareri, nullammodo autorizzazioni, il Concedente convocherà la Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. nei tempi e nei modi ivi disciplinati.

Modifiche/integrazioni ai Progetti Definitivi ed Esecutivi: il Concedente, in sede di approvazione dei progetti definitivo prima ed esecutivo poi, può chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti predisposti dal Concessionario, sempreché non comportino modifiche sostanziali alle opere oggetto di Concessione. Il Concessionario consegnerà entro quindici giorni naturali e consecutivi dalle richieste del Concedente le suddette varianti e/o integrazioni e non potrà vantare alcun compenso per tale progettazione aggiuntiva. Trascorsi, inutilmente, 30 (trenta) giorni dalle richieste di modifiche ed integrazioni senza che il Concessionario vi provveda, il Concedente potrà risolvere il contratto di Concessione.

Varianti al Progetto Definitivo e/o Esecutivo: le varianti richieste dal Concedente, dovranno essere disciplinate e accettate dal Concessionario attraverso apposito atto di sottomissione che, costituirà atto integrativo della Concessione. Qualora la variante superi il c.d. quinto d'obbligo verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione da ambo le parti di Atto Aggiuntivo alla presente Convenzione.

Qualora le varianti e/o integrazioni richieste dal Concedente determinassero l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione, si procederà alla revisione del Piano Economico Finanziario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 165, comma 6, del Codice.

Il Concedente potrà ammettere varianti al progetto definitivo ed esecutivo proposte dal Concessionario, nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti, finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell'opera.

In caso di varianti in corso d'opera che si rendessero necessarie ai sensi della legislazione e normativa vigente per fatti sopravvenuti e imprevedibili, il Concessionario sarà tenuto alla predisposizione della relativa perizia di variante da sottoporre al Concedente, i cui oneri, laddove comportassero un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, saranno recuperati dal Concessionario attraverso il riequilibrio economico e finanziario, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'articolo 165 del Codice.

Termini per le approvazioni delle Varianti e/o Integrazioni: il Concedente si impegna ad approvare le varianti e/o integrazioni in dieci giorni naturali e consecutivi, dalla loro consegna da parte del Concessionario.

Variazioni termini di durata convenzionali: qualora l'introduzione delle suddette varianti determinassero anche un prolungamento dei tempi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ed adeguamento, anche tutti i termini convenzionali verranno conseguentemente adeguati in ugual misura.

Estensione del Controllo e momenti della verifica: l'Ente Concedente può verificare la rispondenza degli elaborati progettuali secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 del Codice, anche alla progettazione definitiva al fine di accertarne la conformità al progetto di fattibilità.

Validazione del Progetto Esecutivo: prima dell'approvazione, il Responsabile del Procedimento sottoporrà il progetto esecutivo a verifica ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice.

8.2 ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformità al progetto esecutivo, così come approvato dal Concedente, nel rispetto delle modalità proposte attraverso il Capitolato delle Opere e secondo le previsioni del Progetto di Fattibilità, salva la facoltà per il Concessionario di concordare con il Responsabile del Procedimento, modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi indicati nel cronoprogramma, fermo comunque l'obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori sarà condotto, da parte del Concedente, un costante controllo attraverso il Responsabile del Procedimento,



che verificherà il pieno rispetto di quanto disposto dalla presente Convenzione. Tutte le opere previste nel Progetto Esecutivo approvato dovranno essere ultimate entro i tempi massimi indicati nel relativo cronoprogramma lavori.

Fatta salva la possibilità di sospensione o proroga, qualora il Concessionario non esegua gli interventi nei termini previsti dal cronoprogramma incorrendo in inadempimenti che hanno determinato l'applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto, il Concedente potrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 10.1 – Risoluzione che segue.

8.3 DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA.

I lavori, previsti nel Progetto Esecutivo approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, nominato dal Concedente e remunerato dal Concessionario.

Le funzioni di responsabile per la sicurezza saranno svolte dal Direttore dei Lavori, ovvero da tecnico a ciò abilitato.

Il Concedente si riserva la vigilanza dei lavori con propri tecnici, la cui nomina deve essere comunicata al Concessionario ed il cui costo rimarrà in capo al Concedente. A lavori ultimati il Concessionario farà apposita comunicazione al Concedente ed al Direttore dei Lavori il quale, con verbale di ultimazione dei lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione del Concessionario, provvederà a farne il relativo accertamento.

A lavori ultimati il Concessionario farà apposita comunicazione al Concedente ed al Direttore dei Lavori il quale, con verbale di ultimazione dei lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione del Concessionario, provvederà a farne il relativo accertamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà il conto finale dei lavori che, sottoscritto dal Concessionario, sarà consegnato al Concedente ed al Collaudatore.

8.4 INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data della formale approvazione del Progetto Esecutivo decorrerà il termine previsto per l'esecuzione delle opere. Il Concessionario, qualora fosse già pronto, potrà iniziare sin da subito gli interventi, fermo restando il calcolo del termine per l'ultimazione come sopra previsto. L'ultimazione sarà accertata, con apposito verbale, dal Direttore dei Lavori entro dieci giorni dalla comunicazione scritta relativa da parte del Concessionario al Concedente ed al Direttore dei Lavori stesso. Il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente Convenzione è impegnativo per il Concessionario. Questi dovrà osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. Sarà cura del Concessionario verificare l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto cronoprogramma, pena l'applicazione delle penali previste. Non saranno applicate penali per sospensione lavori non dipendenti dal Concessionario. La Direzione dei Lavori provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione dei lavori.

8.5 COLLAUDO DEI LAVORI

Entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente nominerà il Collaudatore e/o la Commissione di Collaudo delle opere da realizzare, dandone comunicazione scritta al Concessionario, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche.

Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore e/o Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

Del Collaudo in corso d'opera viene redatto apposito verbale.



Gli inconvenienti e le deficienze riscontrate dal Collaudatore, in corso d'opera, dovranno essere eliminati, entro 30 (trenta) giorni e comunque entro la fine dei lavori, a cura e spese del Concessionario. Qualora il Concessionario non provvedesse, dopo sollecito scritto da parte del Concedente, il Concedente stesso farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le spese necessarie dalle somme dovute al Concessionario.

Il Collaudatore emette il collaudo provvisorio entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, e secondo le previsioni dell'articolo 229 e seguenti del DPR 207/2010.

Ad esito favorevole del collaudo, il Concessionario rimane comunque responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, esso diverrà definitivo. In caso di mancata approvazione formale del collaudo entro i due mesi successivi, il collaudo si intenderà tacitamente approvato. All'approvazione del certificato di collaudo definitivo sono estinte tutte le garanzie inerenti la fase di esecuzione dei lavori senza ulteriori formalità. Le spese per l'onorario del collaudatore, sia per il collaudo in corso d'opera che per quello finale, saranno a carico del Concessionario nel limite delle somme a disposizione del Concessionario così come evidenziate nel Piano Economico Finanziario. Le stesse potranno essere anticipate dal Concedente e trattenute dalle somme dovute al Concessionario.

9 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

9.1 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

1. i costi stimati per gli Interventi;
2. i costi operativi;
3. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
4. la durata della Concessione, come prevista al precedente articolo 4;
5. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo articolo 9.3 e il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
6. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo articolo 9.5;
7. i Parametri Economico Finanziari;
8. gli oneri finanziari;
9. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
10. la realizzazione degli interventi come previsto al precedente articolo 8;
11. il pagamento del Contributo pubblico di cui all'articolo 10.9 che segue, nel rispetto delle scadenze ivi previste;
12. gli importi di cui alla lettera c) delle Premesse.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- a) TIR di Progetto pari a [●];



- b) VAN di Progetto pari a [●];
- c) TIR Equity a [●];
- d) VAN Equity a [●];
- e) LLCR minimo a [●];
- f) DSCR minimo a [●];

Non comporterà alcun riequilibrio del PEF lo scostamento contenuto entro il limite (alea) del $\pm 0,5\%$

9.2 RIEQUILIBRIO

L'Equilibrio Economico Finanziario risultante dal PEF del Concessionario è assicurato, in primo luogo, dal risparmio economico derivante dagli impianti efficientati.

Il Concessionario, fatto salvo quanto previsto nel quarto paragrafo del presente articolo, si assume il rischio connesso:

- a. ai costi di realizzazione degli interventi: salvo quanto previsto all'articolo 9.5 che segue, l'eventuale aumento dei costi dovuti alla realizzazione dell'Impianto saranno totalmente a carico del Concessionario;
- b. ai costi di manutenzione dell'Impianto: tutti i costi di manutenzione ordinaria saranno totalmente a carico del Concessionario;
- c. al rendimento dell'impianto e relativi costi: il Concessionario dovrà garantire il rendimento di progetto e si farà carico degli eventuali costi dovuti alle inefficienze della gestione. Infatti, a parità di fabbisogno energetico degli impianti, un minor rendimento comporterà un maggior consumo di energia e quindi un maggior costo a carico del Concessionario. Pertanto, il rischio legato alla gestione del servizio, sul lato dell'offerta, è interamente trasferito al Concessionario.

L'eventuale maggior consumo di energia degli impianti oltre quello previsto sarà a carico del Concessionario con la conseguenza che lo stesso potrebbe non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione, secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 3 del Codice, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio espresse al precedente articolo 9.1. Gli scostamenti dai valori indicati dell'Equilibrio Economico Finanziario in considerazione dei quali il Concedente procede alla revisione del PEF, al fine di ristabilirne l'equilibrio, sono quelli determinati da fatti o atti non rientranti nei rischi allocati all'operatore economico e non imputabili alla responsabilità dello stesso.

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente articolo 9.2 nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da fatti o atti non imputabili alla responsabilità del Concessionario e non rientranti tra i rischi ad esso allocati, che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 9.1. Si tratta dei seguenti casi:

- a) **Evento Favorevole;**
- o
- b) **Evento Destabilizzante;**



- i. la forza maggiore, come definita all'articolo 2 della Convenzione, nei limiti di quanto previsto all'articolo 10.5 della stessa;
- ii. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- iii. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- iv. il mancato accoglimento e/o la decadenza dagli incentivi di cui all'articolo 7.2 nelle ipotesi previste dall'articolo 7.2.1, comma 8, secondo periodo.
- v. i casi di sospensione, che ledano l'equilibrio, di cui all'articolo 7.6;

Si considerano elementi di disequilibrio anche le eventuali modifiche al Contratto di cui all'articolo 15 che incidano sull'equilibrio economico finanziario della Concessione.

Entro 10 giorni dal verificarsi di un Evento Destabilizzante ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a trasmettere:

1. un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:
 - 1.1 i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento/circostanza che ha dato luogo all'alterazione dell'Equilibrio;
 - 1.2 i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla alterazione dell'Equilibrio; a tal scopo il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della alterazione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati nel rimo paragrafo del presente articolo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente articolo 9.2 dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente;
2. una relazione esplicativa del Piano economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti,
3. lo schema di Atto Aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

1. l'incremento o riduzione dei Corrispettivi;
2. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
3. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione (nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile) sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.



A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del primo paragrafo del presente articolo 9.2, il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posto a base della revisione.

In ogni caso, la revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario si considera ammissibile solo nei limiti di quanto necessario a neutralizzare gli effetti derivanti dall'evento non imputabile al Concessionario. Ciò vale sia per gli indicatori di redditività, sia per quelli di sostenibilità finanziaria.

La revisione deve in ogni caso garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario si applicano le previsioni del successivo articolo 0.

9.3 COMPOSIZIONE DEL CANONE ANNUALE

Il Canone annuale sarà composto dalla sommatoria dei canoni qui di seguito indicati, il cui importo è determinato a partire dalla spesa storica dell'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che il rischio associato al non ritorno economico in tutto o in parte dell'investimento, finanziato attraverso il risparmio energetico conseguibile a seguito della realizzazione dell'opere proposte, rimane a totale carico della proponente in qualità di E.S.Co.

In particolare, con riferimento all'allegato del Progetto di Fattibilità "Analisi Tecnica Economica dell'Offerta", si avrà:

- il Canone annuale SEP, relativo al Servizio Energia per gli impianti di Illuminazione Pubblica;
- Il canone annuale MAN, relativo alla gestione degli impianti;
- Il Canone annuale CDI, relativo alla disponibilità degli impianti;

9.3.1 Corrispettivi e fatturazione periodica del Canone

Previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile, i Corrispettivi per i Servizi sono dovuti dal Concedente, a partire dalla Consegna degli Impianti, con cadenza mensile posticipata, attraverso l'emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di:

1. una rata mensile relativa al canone annuale SEP per il servizio energia per gli impianti di Illuminazione Pubblica calcolata nella misura di 1/12 del relativo Canone Annuale;
2. una rata mensile relativa al canone annuale MAN per il servizio di gestione impianti calcolata nella misura di 1/12 del relativo Canone Annuale;
3. una rata mensile relativa al canone annuale CDI per la disponibilità degli impianti nella misura di 1/12 del relativo Canone Annuale;
4. un'eventuale rata a consuntivo mensile per gli Interventi Extra-Canone, così come disciplinati al precedente articolo 7.3 comma 6.

Fermo quanto sopra, il Canone, indicato nell'allegato "Composizione del Canone annuale di Concessione", è determinato in base ai volumi asserviti ed alle quantità effettivamente erogate.

Il Canone complessivo è determinato altresì in base alle prestazioni energetiche effettivamente ottenute a seguito della realizzazione degli interventi di investimento come individuati dall'allegato "Obiettivi e livelli di efficienza".

Previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile, il Corrispettivo per il conguaglio annuale dei Servizi è dovuto dal Concedente, a partire dal primo anno contrattuale, attraverso l'emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di:

1. una rata relativa al conguaglio del **canone annuale SEP** per il servizio energia degli impianti elettrici a servizio della Pubblica Illuminazione, che si aggiornerà in maniera proporzionale alle variazioni in più e/o in meno rispetto al



numero e alla potenza dei punti luce in gestione indicati nel Progetto di Definitivo (acquisito in sede d'offerta) e delle variazioni dei prezzi dell'energia e delle ore di funzionamento calcolati secondo quanto stabilito al successivo articolo 9.5. (Revisione e conguaglio annuale);

2. una rata relativa al conguaglio del **canone annuale MAN** per il servizio di gestione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione, che si aggiornerà in maniera proporzionale alle variazioni in più e/o in meno rispetto al numero dei punti luce in gestione indicati nel Progetto di Definitivo (acquisito in sede d'offerta) e della manodopera calcolati secondo quanto stabilito al successivo articolo 9.5. (Revisione e conguaglio annuale);

Il Concedente avrà diritto ad uno sconto sul canone annuale, come disciplinato all'articolo 9.3.1 che precede, pari l'1% (uno per cento) laddove il tempo medio annuale di pagamento delle fatture emesse nell'anno non superi 10 giorni rispetto al termine di scadenza delle fatture. A tal fine le parti convengono che, in sede di conguaglio, procederanno a tale verifica con cadenza annuale e provvederanno a liquidare l'eventuale somma a credito del Concedente in sede di conguaglio, nei termini e secondo le scadenze di cui al paragrafo che precede.

In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Progetto Definitivo (acquisito in sede d'offerta) e alle Caratteristiche del servizio e della gestione, il Concedente, anche al fine del trasferimento del rischio effettivo di disponibilità dei Servizi, procede ai sensi del precedente articolo 7.4.

9.4 INTERESSI DI MORA

In caso di ritardo nel pagamento dei Corrispettivi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti al Concessionario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 192/2012 (per i ritardi nel pagamento dei Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Il Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione in mora del Concedente, potrà promuovere ai sensi del successivo articolo 14 (Risoluzione delle controversie) il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario, fermi restando i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice è consentita la cessione del credito presso banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti d'impresa.

9.5 REVISIONE ANNUALE DEL CANONE

RIVALUTAZIONE

Il Canone viene rivalutato in base alla variazione del costo della manodopera, dei materiali e dei vettori energetici.

La rivalutazione prezzi verrà operata alla data di consegna degli impianti e, successivamente, ogni anno all'atto della elaborazione della contabilità consuntiva di ciascun anno gestionale, verrà applicata al singolo Canone, come indicato negli allegati "Revisione e Conguaglio".

Il Concedente potrà negare l'adeguamento del Canone solo per errori di calcolo, fermo il diritto del Concessionario di correggere gli errori e ripresentare il conteggio per l'adeguamento del Canone.

Resta salva la facoltà delle Parti di richiedere l'attivazione della procedura per il riequilibrio del PEF di cui all'articolo 9.2 e/o di attivazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 14, ove applicabile.

Fermo quanto sopra, con esclusivo riferimento ai materiali, le Parti concordano inoltre che nel caso di variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione delle opere oggetto di Concessione, come individuati



nell'allegato "Elenco dei Materiali", sopravvenuti successivamente alla presentazione della Proposta, alle condizioni e nei limiti di cui ai paragrafi che seguono, tali variazioni integrano un evento imprevisto e straordinario estraneo alla normale alea del contratto che comporta, per ricondurlo ad equità, l'adeguamento del Canone in proporzione alle variazioni intervenute.

Le Parti danno atto che il Canone è stato calcolato al momento della Proposta sulla base dei prezzi di ciascun materiale come riportati nell'allegato "Elenco dei Materiali".

Ove applicando alle quantità dei singoli materiali di cui all' Elenco dei Materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione, ovvero annotate sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori nel libretto delle misure o in altro documento analogo, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi dei materiali ivi identificati eccedano complessivamente il 30 per cento, si procederà all'adeguamento del Canone in proporzione alla variazione in aumento o in diminuzione, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate o comunque spettanti ai sensi della normativa applicabile, essendo il Concessionario o il Concedente obbligato a richiederle.

Per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d'ufficio dal Concedente entro e non oltre 5 giorni dalle date indicate al paragrafo che segue, e sarà il RUP, una volta accertato il credito del Concedente con proprio provvedimento, a sottoporre al Concessionario la richiesta di adeguamento del Canone in proporzione a tale variazione. Tale procedimento avrà, anche ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/90 e dell'art. 30 l. n. 50/2016, durata non superiore a 90 giorni e si concluderà con un provvedimento espresso.

L'adeguamento del Canone verrà operato alla data di consegna degli impianti e, successivamente ogni anno all'atto della elaborazione della contabilità consuntiva di ciascun anno gestionale, e verrà applicata al singolo Canone, come indicato negli allegati "Revisione e Conguaglio".

Il Concedente potrà negare l'adeguamento del Canone solo per errori di calcolo, fermo il diritto del Concessionario di correggere gli errori e ripresentare il conteggio per l'adeguamento del Canone. Il Concessionario potrà contestare l'adeguamento del Canone così come richiesto dal Concedente in caso di variazioni in diminuzione dei materiali. In caso di errori di calcolo l'adeguamento del Canone dovrà essere rettificato depurandolo dagli errori.

In caso di variazioni in aumento, il Concedente provvede ad aggiornare il Canone utilizzando le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o quella a disposizione e/o stanziata eventualmente anche derivanti dall'applicazione della normativa di volta in volta in vigore, per cui il Concedente presenterà le idonee e tempestive richieste.

Resta salva la facoltà delle Parti di richiedere l'attivazione della procedura per il riequilibrio del PEF di cui all'articolo 9.2 e/o di attivazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 14, ove applicabile.

REVISIONE

Incidono sulla revisione del Canone le variazioni del perimetro di esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo per variazione del perimetro si intende la consegna da parte del Concedente al Concessionario di ulteriori impianti o porzioni di impianto, o al contrario, lo scorporo dalla concessione degli stessi per motivi dichiarati dall'Ente.

Le parti concordano che le eventuali ulteriori casistiche, oggi non determinabili, che potranno comportare un adeguamento del Canone saranno discusse secondo le modalità indicate all'articolo 7.5.1. Per eventuali impianti consegnati non in coincidenza dell'inizio di un'annata contrattuale, la revisione avverrà comunque con i coefficienti revisionali determinati sull'intera annualità. Se nell'arco della durata contrattuale il Concedente eseguisse interventi di riqualificazione energetica, a proprie spese o tramite finanziamenti pubblici, tali da comportare una riduzione del valore di consumo energetico elettrico, i risparmi ad esso associati (misurabili se possibile o stimati sulla base del progetto dell'intervento stesso) sono da considerarsi esclusi dalla



valutazione del risparmio energetico. La medesima quantità deve essere trasformata in Euro (mediante conversione sulla base del prezzo unitario o del singolo kWh offerto) e successivamente sottratta al Canone annuale. Se l'intervento riguarda impianti su cui il Concessionario ha già provveduto a svolgere interventi di riqualificazione energetica, la valutazione economica, ed il conseguente sconto sul Canone, risultano ridotti del 50%.

Il Concessionario è tenuto a fornire, su richiesta del Concedente, tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente articolo.

CONGUAGLIO ANNUALE

La rata di conguaglio annuale sarà la sommatoria delle componenti di conguaglio e precisamente:

- La rata di Conguaglio annuale del Canone SEP, così come definita **nell'Allegato Revisione e conguaglio Canone SEP**
- La rata di Conguaglio annuale del Canone MAN, così come definita nell'**Allegato Revisione e conguaglio Canone MAN**

9.6 MODALITÀ DI MONITORAGGIO E RISPETTO DEGLI INDICATORI PRESTAZIONALI

Il Concessionario mette a disposizione del Concedente e della Concessione stessa il servizio informativo digitale attraverso il quale sarà possibile alle Parti monitorare e verificare i dati relativi alla programmazione e gestione delle attività contrattuali (erogazione, contabilizzazione, controllo, fatturazione, ecc.), e consentirà al Concedente di avere in ogni momento il controllo del corretto svolgimento delle attività e quindi dell'andamento della commessa, nonché del monitoraggio della corretta applicazione ed implementazione del protocollo IPMVP, come indicato nel Progetto e suoi allegati.

A supporto della struttura di governo, ai fini della pianificazione, gestione, controllo delle attività di commessa, ed al fine del monitoraggio e verifica delle prestazioni e dell'applicazione del Protocollo IPMVP, il Concessionario impiegherà e metterà a disposizione del Concedente:

- a) Software per la gestione del patrimonio impiantistico degli impianti e del processo manutentivo. Detto Software verrà utilizzato per la programmazione, gestione e controllo delle attività oggetto del servizio. Contiene il data base dell'anagrafica patrimoniale ed impiantistica, la documentazione tecnica necessaria alla corretta esecuzione delle attività e tutti i parametri di misura (KPI) per il monitoraggio della qualità del servizio.
- b) Servizio di Energy Management Digitale, strumento che consente di effettuare il monitoraggio dei consumi di energia elettrica e gas naturale, rilevati da apparecchi di misura installati dal Concessionario o dai tracciati di fatturazione dei vettori energetici.

Il Concessionario produrrà inoltre la reportistica periodica con le tempistiche definite dal presente Contratto. La reportistica potrà essere analizzata con le modalità descritte all'articolo 7.5.1 e costituirà un momento di valutazione complessiva delle attività, attraverso il quale l'Ente potrà misurare il servizio grazie alla consuntivazione dei dati gestionali e rapportarli agli indicatori prestazionali individuati dal Progetto e dal presente Contratto.

9.6.1 Decurtazione del Canone

Nel caso in cui il livello delle prestazioni energetiche degli impianti sia inferiore al Livello Obiettivo e superiore al Livello Minimo, il valore economico della quota energia del Canone è decurtata di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuibili al valore della performance non raggiunta.

A titolo di esempio lo scostamento del 2% dal valore indicato dal Livello Obiettivo comporterà la decurtazione del 2% della quota energia del Canone relativo all'impianto di cui trattasi.



La decurtazione verrà applicata automaticamente dal pagamento della prima rata utile successiva alla verifica del mancato raggiungimento della prestazione.

Nel caso di mancato raggiungimento del Livello Minimo si applicano altresì le penali di cui all'articolo 11.

10 RISOLUZIONE, RECESSO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

10.1 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il Concedente potrà dar luogo alla risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile comunicata per iscritto al Concessionario ai sensi del successivo articolo 10.7, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora il Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto Definitivo e dalle Caratteristiche del servizio e della gestione:

- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo per i servizi per ciascun anno.

Il Concedente avrà inoltre diritto di risolvere il contratto in caso di:

- Ricontrata inadeguatezza dei lavori o dei materiali utilizzati per la riqualificazione energetica;
- Interruzione del servizio protratta, senza giustificato motivo, per un periodo di tempo significativo di giorni 15
- Subappalto abusivo, associazione o raggruppamento temporaneo di impresa non dichiarate in precedenza.
- Mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati nel Progetto Definitivo per tre anni consecutivi.

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456, comma 2, del Codice Civile.

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida che precede, il Concedente:

1. non potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
2. non potrà dar corso alla risoluzione della presente Convenzione;
3. dovrà versare i Corrispettivi, a fronte di servizi correttamente erogati.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente secondo paragrafo del presente articolo 10.1, ove il Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 10.7 entro il Periodo di Sospensione. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi per attività rese o servizi erogati.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108, commi 3-9 del Codice.

10.1.1 Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente,



effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al successivo articolo 10.7.

10.2 RISOLUZIONE DI DIRITTO PER FATTO DEL CONCESSIONARIO

Il Concedente potrà ricorrere alla risoluzione di diritto della Convenzione a danno del Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

1. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
2. il Concessionario sia dichiarato fallito e il Tribunale non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa e l'esecuzione del Contratto, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento.

10.3 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Si avrà risoluzione della Concessione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per inadempimento del Concedente in caso di:

1. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 180 (centottanta) giorni;
2. Fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni.

In conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10.7, in caso di risoluzione ai sensi del presente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, i seguenti importi:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti individuati nel PEF, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;



- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse, e gli investimenti sostenuti;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Il contratto potrà essere parimenti risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e alle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo che precede, in caso di revoca, decadenza, indisponibilità, mancanza ab origine, in tutto o in parte, delle somme di cui alla lettera c) delle Premesse, qualora non venga ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti o patienti.

10.4 RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10.7, nell'ipotesi in cui, nonostante l'attuazione delle procedure indicate all'articolo 9.2 che precede, non venga ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta inviata al Concedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia della Convenzione, diverrà efficace.

In caso di recesso del Concessionario, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario i seguenti importi:

- 1) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- 2) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.



Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del servizio in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

10.5 RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

Al verificarsi di uno degli Eventi di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di Forza Maggiore non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile.



In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari a:

1. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);
2. gli importi eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo del presente articolo.

Alla luce della definizione di Forza Maggiore prevista all'articolo 2 del presente Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che l'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 e relative recrudescenze, variazioni e/o evoluzioni non costituisce causa di forza maggiore. Pertanto, l'eventuale assunzione, da parte delle autorità competenti, di decisioni, in qualunque forma adottate, che possano comportare effetti sulla domanda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sui consumi elettrici), non comporterà alcun effetto rispetto alle obbligazioni assunte ai sensi della presente Convenzione.

10.6 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE

Sono fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione previsti dalla presente Concessione e in particolare le ipotesi previste dagli Articoli 7.2.1 comma 10

In tali casi, il Concedente, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti o patienti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui all'articolo 7.2.1 comma 10 corrisponderà altresì gli importi di cui all'articolo 10.3. che precede.

10.7 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL CONCESSIONARIO IN CASO DI REVOCA O RISOLUZIONE O RECESSO

Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca, risoluzione o recesso previsti (sub articolo 10) saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente che sarà comunicato dal Concedente dall'Agente, entro il termine di 15 giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio degli interessi legali di mora ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 192/2012.

Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi e per gli effetti delle ipotesi di risoluzione, recesso e/o revoca previsti (sub articolo 10), entro 10 (dieci) giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della revoca o risoluzione o recesso, dietro consultazione dell'Agente.

In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente articolo 10, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al primo paragrafo del presente articolo 10.7.

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo articolo 14. Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'articolo 9.4 a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di effettivo pagamento.

Il Concedente non potrà rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove consti il previo consenso dei Finanziatori.



10.8 ULTRATTIVITÀ E MANLEVA

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10.7 che precede, considerata la rilevanza degli obblighi tra le Parti sanciti nella presente Concessione al fine della percezione e del mantenimento degli incentivi di cui all'articolo 7.2, anche con riferimento a singoli periodi di rendicontazione degli stessi, ove previsti, resta inteso che, in caso di recesso e/o di risoluzione della presente Concessione per qualsivoglia causa, le Parti si impegnano a rispettare ultrattivamente gli impegni e gli obblighi previsti dalla Concessione, che rilevino al fine del rispetto della normativa in materia di incentivi.

In particolare, le Parti riconoscono come essenziale l'ultrattività degli obblighi di cui agli Articoli 6 e 7.2, fino al termine della vita utile come definita all'articolo 2 e nel D.M. 11.01.2017 e ss.mm.ii (nel caso dei Certificati Bianchi), con particolare ma non esclusivo riferimento all'ipotesi in cui dovessero essere condotti procedimenti di verifica e controllo da parte delle autorità competenti sui Progetti presentati.

A tal riguardo, resta inteso che, laddove il Concedente risultasse inadempiente alle previsioni del presente Articolo 10.7, dovrà manlevare il Concessionario da qualsiasi pretesa restitutoria da parte delle autorità, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

10.9 CONTRIBUTO PUBBLICO

10.9.1 Natura del contributo

Il Concedente ha deliberato di contribuire alla spesa occorrente per l'esecuzione delle opere descritte nel progetto [●], il cui importo pari ad euro [●] non è superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 180 comma 6 del Codice (di seguito il "**Contributo Pubblico**").

In particolare, il Concedente si obbliga con il presente atto a destinare il suddetto Contributo Pubblico al finanziamento della spesa occorrente per il progetto.

Pertanto, come meglio precisato infra, il Concedente si impegna a corrispondere a titolo di "prezzo" il predetto Contributo Pubblico, come previsto dall'art.180, comma 6, del Codice, nella percentuale esplicitata nell'Offerta.

21.1.1 Modalità di corresponsione del contributo

Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Contributo Pubblico pari a euro 700.000 (esclusa IVA), comprensivo di eventuali oneri finanziari, secondo le seguenti modalità:

- a) una somma pari al 30% del Contributo Pubblico a titolo di anticipazione erogata entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'[articolo 32, comma 8](#), del presente Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
- b) una somma da corrispondersi in acconto per un importo pari al 60% del valore del Contributo Pubblico, in corso d'opera, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori (**SAL**) che verrà emesso con cadenza mensile;
- c) una somma pari al 10% del Contributo da corrispondersi a saldo, al collaudo dei lavori con esito positivo.

Il Contributo Pubblico è fisso e invariabile. La somma di cui al precedente paragrafo, lettera b), è erogata pro quota per stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati come sopra definiti.

Il Direttore dei Lavori trasmette tempestivamente lo stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale il quale procede al pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.



Le somme di cui al primo paragrafo, lettera c), sono corrisposte entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo con esito positivo. Le attività di collaudo consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il contributo.

Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo Pubblico saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

11 PENALI E PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZA

Con la sottoscrizione del presente contratto di rendimento energetico EPC, il Concessionario si assume la responsabilità e l'obbligo del risultato, ovvero la riduzione garantita dei fabbisogni di energia primaria.

Fermo quanto previsto all'articolo 7.4 in tema di applicazione delle penali, in caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, il Concedente si riserva l'applicazione di penali come di seguito indicate, nei casi di:

- prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
- prestazioni eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche;
- prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti.

Le prestazioni parzialmente non eseguite, o eseguite in modo difforme, verranno considerate come non eseguite, e pertanto saranno soggette all'applicazione della stessa penale giornaliera.

In caso di guasto è ammessa la riparazione in due fasi:

- 1) ripristino delle funzionalità essenziali a rendere i sistemi attivi e funzionanti con ricambi e attrezzature di emergenza in attesa della fornitura dei pezzi di ricambio definitivi;
- 2) riparazione definitiva corredata delle necessarie certificazioni a seguito della sostituzione delle parti danneggiate con l'utilizzo di pezzi di ricambio nuovi.

Il Concedente determina l'applicazione delle penali in relazione al rispetto da parte del Concessionario dei KPI della Concessione:

Rispetto dei KPI:

- KPI 1 "Rispetto del Tempo di manutenzione programmato – Impianti di Pubblica Illuminazione". Per ogni variazione negativa maggiore del 10% del KP1: penale pari a 50 € al giorno per ogni impianto.

Ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo

- KPI 2 "Rispetto del Tempo di progettazione". Per ogni variazione negativa maggiore del 10% del KP2: penale pari a 200 €/settimana.

Rispetto del Cronoprogramma dei lavori:

- Per ogni settimana di ritardo rispetto al Cronoprogramma Lavori approvato: penale pari a 200 €/settimana.
- Rispetto al termine ultimo previsto per la fine lavori, il ritardato adempimento sarà calcolato in misura giornaliera dello 1‰ (uno per mille) dell'ammontare delle opere da realizzare. L'applicazione di dette penali sarà esclusa ove il ritardo sia imputabile a fatto del Concedente o al mancato rilascio di autorizzazioni da parte di terzi.

Per le attività di carattere generale:



- Per ogni significativa interruzione delle attività oggetto della Concessione, ovunque verificatasi, conseguente a mancato o tempestivo intervento da parte del Concessionario, oppure alla mancata od intempestiva segnalazione di inconvenienti riconducibili a responsabilità del Concessionario: €. 100,00/cad. interruzione;

Rispetto delle prestazioni energetiche garantite

KPI 3 "Rispetto delle prestazioni energetiche garantite". Per ognuna delle prestazioni indicate nell'allegato "**Obiettivi e livelli di efficienza**" alla voce "Livello Minimo" per ogni mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo riferito a ciascun Impianto si applicherà una penale. La penale, da applicarsi al valore economico della quota energia del Canone SEP, sarà di percentuale pari al valore percentuale dello scostamento tra il valore della performance raggiunta ed il valore della performance indicata quale Livello Minimo, fino ad un massimo del 10%.

A titolo di esempio lo scostamento della performance raggiunta del 2% dal valore indicato quale Livello Minimo comporterà una penale pari al 2% della quota energia del valore del Canone relativo all'impianto di cui trattasi, fino ad un massimo del 10%.

Penali per indisponibilità:

Si intende per indisponibilità il verificarsi di un evento non programmato tale da causare, oltre allo spegnimento totale dell'impianto o di un quadro di comando, effetti sull'utenza, e per il quale il Concessionario non sia intervenuto, nei tempi previsti, per il ripristino del servizio.

In caso di indisponibilità il Concessionario potrà applicare una penale che incida sul valore della quota relativa alla manutenzione che compone il Canone dell'impianto o del quadro di comando oggetto di indisponibilità, di valore pari a 500,00 euro al giorno.

Le penali verranno trattenute automaticamente dal pagamento della prima rata utile, successiva alla contestazione formale dell'inadempimento.

Qualora la predetta compensazione non risulti possibile, in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria.

L'escussione della Garanzia obbliga il concessionario alla sua reintegrazione.



12 GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, il Concessionario deve costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del Valore dell'Investimento previsto per il presente Contratto, a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione dell'Opera (la Garanzia d'Esecuzione).

Nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice.

Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Lavori nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'articolo 103, comma 5, del Codice.

La Garanzia d'Esecuzione dovrà comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei Lavori sugli impianti come risultante dal relativo certificato di collaudo.

Il Concessionario dovrà altresì costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, pari all'importo del Risparmio Annuo Riconosciuto al Concedente dato dalla differenza tra il valore monetario del Risparmio Garantito Annuo ed il Canone (la "**Garanzia di Gestione**"). La Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, in quanto compatibili, avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del presente Contratto ai sensi del precedente articolo 4.



La Garanzia d'Esecuzione e la Garanzia di Gestione dovranno essere conformi a quanto previsto all'articolo 103 del Codice e in particolare:

- a. dovranno essere rese sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, potranno essere rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente;
- b. dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dal Concedente.

La mancata costituzione della Garanzia d'Esecuzione e della Garanzia di Gestione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Concedente della garanzia provvisoria consegnata in fase di gara.

13 ASSICURAZIONE

Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR-EAR") secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice e dello schema tipo per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione;
2. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a:
 - Massimale per responsabilità civile verso terzi, Euro 10.000.000,00
 - Massimale per prestatori d'opera, Euro 10.000.000,00.

Il Concessionario ha stipulato le altre polizze previste nel Disciplinare di gara.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

Le polizze di cui alla precedente secondo paragrafo dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.

L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente,



il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente,



trascorsi 2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non applicabili le disposizioni relative alla costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., le Parti concordano che ciascuna di esse nomini rispettivamente uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di Parte, ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile della Concessione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 20 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 10 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, nei limiti di cui all'articolo 205 e 206 del Codice, da riferirsi rispettivamente alla fase di costruzione ed alla fase di gestione in quanto compatibile con la presente Concessione e fermo restando l'applicazione dell'articolo 208 del Codice.

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

15 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Le Parti convengono che qualora, nel corso della Concessione, si ravvisi la necessità, o l'opportunità nell'interesse del Concedente, di migliorare lo stato degli impianti, la resa dei servizi o della Concessione stessa, possano essere proposti, ai sensi della normativa vigente, l'esecuzione di lavori e servizi complementari e/o supplementari, al fine di estendere i servizi a impianti e/o effettuare interventi ulteriori non previsti nell'offerta tecnica.

Per la determinazione dei costi delle lavorazioni si procederà facendo riferimento al prezzario Regione Lombardia, in ambo i casi al netto dello sconto offerto in sede di gara. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

La determinazione dei costi dei Servizi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing.

Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con apposito Atto Aggiuntivo sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza, integrato dal relativo Piano Economico Finanziario. Ove le modifiche determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato come sopra descritto, ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 9.2.

Non costituisce alcuna modifica alla Convenzione l'eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste, che ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.



Le modifiche di cui al presente articolo non possono alterare l'allocazione dei rischi.

Fermo quanto sopra, le Parti concordano sin da ora che, qualora nel corso dell'esecuzione della Concessione, si renda necessario o si stimi anche solo opportuno estendere il Contratto ad altri lavori e/o ad altri servizi, capaci di migliorare la performance dell'operazione e/o la sua sostenibilità per il Concedente, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel corso della sua durata (lavori e/o servizi complementari), il Concedente e il Concessionario possano convenire, a un tavolo di coordinamento che verrà istituito per l'analisi dello sviluppo dell'operazione e della sua performance, di concordarne l'inserimento nel progetto, di individuarne le fonti di finanziamento eventualmente disponibili e/o necessarie (anche derivanti dal PNRR), di apportare al Contratto le relative variazioni in aumento e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del piano economico e finanziario dell'attività oggetto della concessione. L'importo dei lavori e/o dei servizi complementari non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore originario del Contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 175 D.Lgs. n. 50/2016, e comporterà una revisione del piano economico e finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, salve diverse previsioni normative eventualmente applicabili.

16 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione o comunque perdita di efficacia della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

In particolare, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato, così come previsto all'articolo 3, comma 2, L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere inferiori a Euro 1.500,00.

Il Concessionario si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intenderà nulla.

La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., qualora una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.



18 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla documentazione di gara, con le modalità disciplinate dall'articolo 174 del Codice, nel rispetto di quanto indicato alla lettera h) dell'Allegato 8 del D.Lgs. n. 102/2014 e all'articolo 17 del presente Contratto in materia di flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia fermo restando che gli Interventi dovranno, comunque, essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie degli Interventi indicati nel bando e documenti di gara.

In caso di subappalto il Concedente ne rilascerà l'autorizzazione, ove prevista, previa l'acquisizione della certificazione antimafia, come regolata dalle disposizioni vigenti.

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento e di subconcessione.

19 DISPOSIZIONI VARIE

19.1 ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della presente Convenzione, il Concedente elegge domicilio presso la sede dell'ente, mentre il Concessionario elegge domicilio in [●].

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

19.2 REGISTRAZIONE

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese contrattuali e consequenziali dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario, ivi incluse le spese fiscali di registrazione.

19.3 CESSIONE

È fatto espresso divieto di cessione del Contratto.

19.4 RISERVATEZZA

Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

1. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
2. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La Parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

1. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della Parte ricevente a quanto sopra disposto;



2. la Parte ricevente riesca documentale a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'Informazione di cui trattasi;
3. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte ricevente;
4. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la Parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra Parte di tale evenienza, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte ricevente si impegna a collaborare, nel più ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;
5. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relationem in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;
6. siano comunicate ai Finanziatori nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto i Finanziamenti.

20 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente:

al seguente indirizzo pec: [●]

Att.: [●]

Se al Concessionario:

al seguente indirizzo pec: [●]

Att.: [●]

o al diverso indirizzo che le Parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

il Concedente

il Concessionario

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE]

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE]

21 ALLEGATI

Di seguito sono riportati i seguenti allegati:

1. Revisione e Conguaglio;
2. Matrice dei Rischi



Allegato

Revisione e Conguaglio

1. Composizione del Canone Annuale

Il Canone annuale sarà composto dalla sommatoria di tre canoni:

- il Canone annuale SEP, relativo al Servizio Energia per gli impianti di Illuminazione Pubblica;
- Il canone annuale MAN, relativo alla gestione degli impianti;
- Il Canone annuale CDI, relativo alla disponibilità degli impianti;

alla presa in consegna degli impianti e al termine di ciascun anno di contratto i canoni SEP e MAN saranno aggiornati e a seguito di ciò verrà emessa rata di conguaglio (fattura se positiva, nota a credito se negativa).

Il suddetto aggiornamento terrà conto

- (i) di un meccanismo di Revisione in base alle consistenze effettivamente gestite e al servizio richiesto
- (ii) di un meccanismo di Rivalutazione in base all'andamento dei prezzi

Il canone CDI non sarà soggetto ad aggiornamento e non prevede perciò l'emissione di alcun conguaglio

Per eventuali impianti consegnati non in coincidenza dell'inizio di un anno contrattuale, la revisione prezzi avverrà proporzionata in funzione dell'effettivo periodo di affidamento.

Almeno 30 giorni prima della data prevista per l'aggiornamento dei Corrispettivi, il Concessionario presenta al Concedente il calcolo di detto aggiornamento ai sensi della disposizione del precedente paragrafo. Il Concedente farà conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento proposto dal Concessionario entro i 30 giorni successivi.

Il Concessionario è tenuto a fornire, su richiesta del Concedente, tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente articolo.

2. Revisione canone SEP

il Canone annuale SEP, relativo al Servizio Energia per gli impianti di Illuminazione Pubblica, sarà aggiornato sulla base del numero di ore di accensione e della potenza complessiva dell'impianto effettivamente gestito, secondo la seguente formula

$$SEP_{t+1} = SEP_t \times \frac{\sum P_{t+1}}{\sum P_t} \times \frac{\sum N_{t+1}}{\sum N_t}$$

Dove

SEP è il valore del canone, espresso in €

- P è la potenza delle lampade che costituiscono l'impianto, espresso in W
- N è il numero di ore di accensione richieste nell'anno, espresso in ore
- t indica i valori relativi all'anno precedente (o all'anno base qualora il contratto non abbia ancora concluso una annualità)
- t+1 indica i valori relativi all'anno oggetto di conguaglio

3. Revisione canone MAN

il Canone annuale MAN, relativo alla Gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica, sarà aggiornato sulla base del numero di punti luce effettivamente gestito, secondo la seguente formula

$$MAN_{t+1} = MAN_t \times \frac{\sum PL_{t+1}}{\sum PL_t}$$

Dove

- MAN è il valore del canone, espresso in €
- PL è il numero di punti luce che costituiscono l'impianto, espresso in numero
- t indica i valori relativi all'anno precedente (o all'anno base qualora il contratto non abbia ancora concluso una annualità)
- t+1 indica i valori relativi all'anno oggetto di conguaglio

4. Rivalutazione canone SEP

il Canone annuale SEP, relativo al Servizio Energia per gli impianti di Illuminazione Pubblica, sarà rivalutato sulla base dei costi effettivi del vettore energetico, secondo la seguente formula

$$SEP_{t+1} = SEP_t \times \frac{T_{t+1}}{T_t}$$

Dove

- SEP è il valore del canone, espresso in €
- T è l'importo relativo alla quota variabile di energia elettrica relativo all'anno di revisione, calcolato come segue, espresso in €/kWh
- t indica i valori relativi all'anno precedente (o all'anno base qualora il contratto non abbia ancora concluso una annualità)
- t+1 indica i valori relativi all'anno oggetto di conguaglio

$$T_t = PUNF_t + ONERIt + DISPACCIAMENTOt + TRASPORTOt + IMPOSTE ERARIALIt$$

essendo gli addendi della suddetta formula la media dell'anno "t" rispettivamente di:

- PUN = PUN del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato a alla deliberazione AEEG n° 111/06 e s.m.i. E pesato sulle fasce di consumo, così come definite dalla delibera 181/06 e s.m.i, con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69%.
- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.energia.it);
- DISPACCIAMENTO = corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in €/MWh e aumentati dalla perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A della deliberazione AEEG 111/06 e s.m.i;
- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.energia.it);
- IMPOSTE ERARIALI t = media dell'anno "t" del valore mensile dell'accisa (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

Tutte le componenti aggiuntive al PUN sono quelle aggiornate, secondo le pubblicazioni ARERA e riferite alle utenze di pubblica illuminazione. Laddove previsto dalla normativa vigente, le componenti soggette a perdite di rete saranno maggiorate secondo i coefficienti di perdita, così come definiti di volta in volta dall'ARERA e riferiti all'anno di revisione.

5. Rivalutazione canone MAN

il Canone annuale MAN, relativo alla Gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica, sarà rivalutato sulla base degli indici ISTAT pubblicati, secondo la seguente formula

$$MAN_{t+1} = MAN_t \times \frac{FOI_{t+1}}{FOI_t}$$

Dove

SEP è il valore del canone, espresso in €

FOI è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato da ISTAT per l'anno preso in esame

t indica i valori relativi all'anno precedente (o all'anno base qualora il contratto non abbia ancora concluso una annualità)

t+1 indica i valori relativi all'anno oggetto di conguaglio

MODELLO MATRICE DEI RISCHI LEGATI AL RISCHIO OPERATIVO - Art. 3, comma 1 lettera zz) - del D.Lgs 50/2016							
Tipologia di Rischio	Descrizione del tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del Concedente	Rischio a carico del Concessionario	Art. Contratto che identifica il rischio
RISCHIO DI COSTRUZIONE - Art. 3, comma 1 lettera aaa) - del D.Lgs 50/2016							
Rischio di progettazione	Il rischio è connesso alla sopravvenienza di necessari interventi correttivi al progetto derivanti da errori o omissioni di progettazione tali da incidere significativamente sui tempi/costi di realizzazione dell'opera	MEDIA	SI	esaustività, completezza, precisione del progetto	NO	SI	ART.5.1
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Il rischio è collegato al mancato rispetto degli standard di progetto	BASSA	SI	controllo degli stati di avanzamento, piani di controllo condivisi con RUP, Direzione Lavori e Direzione di Esecuzione sistemi di qualità interni,	NO	SI	ART. 8.2
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Il rischio è legato ad una errata valutazione tecnica economica dei fattori produttivi	BASSA	SI	il Concessionario si assume il rischio	NO	SI	ART. 9.2
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	Il rischio è connesso ad una errata valutazione dei tempi e dei costi di costruzione anche in relazione alle varianti richieste dal Concedente che potrebbero determinare l'applicazione di penali e il ritardo nell'ottenimento dei benefici derivanti dal risparmio energetico	BASSA	SI	il Concessionario si assume il rischio	NO	SI	ART. 9.2
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Il rischio è connesso ai ritardi o alle inadempienze dei fornitori e/o dei subappaltatori rispetto alle condizioni contrattuali assunte con il Concessionario	BASSA	SI	Previsione di sistemi di qualifica e selezione dei fornitori, rispetto di contratti e delle penali previste	NO	SI	ART. 11
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	Il rischio è connesso alla previsione di utilizzare tecnologie e macchine non ancora nella disponibilità del normale mercato o all'utilizzo di soluzioni progettuali vetuste che non consentono di raggiungere le prestazioni richieste dal contratto	MINIMA	SI	installazione delle più moderne tecnologie	NO	SI	ART. 9.2
RISCHIO DI DISPONIBILITA' - Art. 3, comma 1 lettera bbb) - del D.Lgs 50/2016							
Rischio di manutenzione straordinaria, non preventiva,	Il rischio è connesso ad una eventuale progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi	BASSA	SI	Rispetto del piano di manutenzione e delle caratteristiche del servizio previste	NO	SI	ART. 9.2 e 7.3
Rischio di performance	Il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi	BASSA	SI	individuazione del corretto piano di manutenzione e delle caratteristiche del servizio più adeguate	NO	SI	ART. 5.1
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare		BASSA	SI	Individuazione di tecnologie allo stato dell'arte e di disponibilità sul mercato. Scelta di soluzioni progettuali attuabili e adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati	NO	SI	N.A.
RISCHIO DI DOMANDA - Art. 3, comma 1 lettera ccc) - del D.Lgs 50/2016							
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Il rischio è connesso alla possibile riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico;	NULLA					
Rischio di contrazione della domanda specifica	Il rischio è connesso alla possibilità dell'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.	NULLA					
ALTRI RISCHI							
Rischio di commissionamento	Il rischio è connesso alla possibilità che l'opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento	NULLA					
Rischio amministrativo	Il rischio è connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione	MINIMA	SI	Valutazione e monitoraggio delle istanze autorizzative necessarie	SI Per la parte di competenza	SI	ART. 5 ART. 6
Rischio espropri	Il rischio è connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima	MINIMA	SI	Valutazione e monitoraggio delle istanze autorizzative necessarie	NO	SI	ART. 5 ART. 6
Rischio ambientale/o archeologico	Il rischio è connesso alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica	MINIMA	SI	esaustività, completezza, precisione del progetto	NO	SI	ART. 8
Rischio di interferenze di sopra e sotto servizi	Il rischio è legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es.acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.)	MINIMA	SI	esaustività, completezza, precisione del progetto	NO	SI	ART. 8
Rischio normativo- politico-regolamentare	Il rischio è connesso alla possibilità che si verifichino modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento	MINIMA	SI		SI	NO	ART. 9.2
Rischio finanziario	Il rischio è connesso al mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7	MINIMA	SI	Formulazione del PEF con valori di costo del capitale in linea col mercato, senza sovrastimare il costo del capitale ricorrendo a tassi di interesse eccessivamente prudenziali	NO	SI	PEF Asseverato
Rischio di insolvenza	Il rischio è legato alla possibilità di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	MINIMA	SI		SI	NO	ART. 6
Rischio delle relazioni industriali	Il rischio è connesso alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna	NULLA					
Rischio di valore residuale	Il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese	MINIMA	SI	Rispetto del piano di manutenzione e delle caratteristiche del servizio previste	NO	SI	ART. 8.5 e 11
Rischio di obsolescenza tecnica	Il rischio è connesso ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti	MINIMA	NO	Rispetto del piano di manutenzione e delle caratteristiche del servizio previste Individuazione di tecnologie allo stato dell'arte e con indagini di mercato	NO	SI	ART. 8.5 e 11